

CCCIII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1884

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *I deputati Fazio Enrico e Novi-Lena parlano sull'ordine dei lavori parlamentari — Spiegazioni del presidente della Camera. = Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Istituzione del servizio ausiliario nei corpi della regia marina. = Il ministro della pubblica istruzione presenta un disegno di legge per l'acquisto e trasporto dei Codici italiani della biblioteca Ashburnham. = Seguito della discussione del disegno di legge per il pagamento degli stipendi, per la nomina e per il licenziamento dei maestri elementari — Il deputato Roux continua il suo discorso interrotto ieri, indi parlano i deputati Arnaboldi, Simonelli, Caperle, Mazziotti Matteo, Bruschetti, Torrigiani, Cairoli ed il relatore deputato Merzario. = Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto. = È data comunicazione della seguente interpellanza del deputato Caperle al ministro dell'interno: " Quando e come egli si proponga di ottemperare alla disposizione dell'articolo 46 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, colla presentazione del disegno di legge per la revisione del riparto dei deputati per ogni provincia e della corrispondente circoscrizione dei collegi. " — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere. = Sull'ordine dei lavori parlamentari parla il deputato Maffi al quale risponde il ministro di agricoltura e commercio.*

La tornata incomincia alle ore 2 10 pomeridiane.

Ungaro, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Osservazioni del deputato Fazio sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Fazio.

Fazio Enrico. Giorni sono, io pregai la Presidenza di interporre i suoi buoni uffici per affrettare i lavori della Commissione, incaricata di riferire sul disegno di legge relativo agli onorari degli avvocati e procuratori.

Potè sembrare forse che io parlassi *pro domo mea* (*Si ride*); invece parlai nell'interesse generale del paese. Mi furono date delle assicurazioni; ma intanto io so che non è stata nemmeno convocata la Commissione di questo disegno di legge.

Io rinnovo la preghiera alla Presidenza di interporre efficacemente i suoi uffici presso questa Commissione, acciocchè attenda con maggior premura ai suoi lavori. Qualunque sia il suo giudizio su quel disegno di legge, ormai interessa soltanto che essa presenti senz'altri indugi la sua relazione.

Presidente. Onorevole Fazio, io debbo farle conoscere che ho fatto vive premure nel medesimo

senso in cui Ella ha parlato al presidente della Commissione, la quale deve riferire sul disegno di legge in parola.

Il presidente della Commissione ha fatto conoscere alla Presidenza della Camera, che la Commissione aveva deliberato di scrivere al ministro di grazia e giustizia per conoscere i suoi intendimenti su certi punti di quel disegno di legge, e che tuttora attendeva una risposta.

Il presidente di questa Commissione ora è assente, quindi sarà mia cura di dar notizia al medesimo delle nuove istanze da lei fatte, ed oltre a ciò, se occorrerà, si solleciterà una risposta anche dall'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Fazio Enrico. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Fazio Enrico ha facoltà di parlare.

Fazio Enrico. Ringrazio l'onorevole presidente di queste assicurazioni, ed alla mia volta dico che è necessario far intendere che i disegni di legge sono presentati alla Camera perchè li discuta, e non per lasciarli cadere nell'oblio. Ne i lavori delle Commissioni parlamentari debbono dipendere dal beneplacito dei ministri. Quindi, se la Commissione del disegno di legge da me ricordato non può ottenere dal guardasigilli i chiesti schiarimenti, provveda come crede, ma riferisca presto alla Camera.

Presidente. Onorevole Fazio, Ella sa che quel disegno di legge fu presentato da un altro guardasigilli, e la Commissione desiderava appunto di conoscere gl'intendimenti dell'attuale onorevole ministro guardasigilli in proposito.

Questa fu la ragione per la quale si decise a scrivere al ministro.

Tuttavia sarà mia cura di far pervenire al presidente della Commissione le istanze che vennero fatte.

Novi-Lena. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Novi Lena.

Novi-Lena. Ho chiesto di parlare per associarmi alle raccomandazioni che sono state fatte dall'onorevole Fazio, in quanto che le rimostranze che continuamente ci pervengono a questo proposito sono veramente insistenti e numerose.

Presidente. Ripeto che farò conoscere queste loro raccomandazioni al presidente di quella Commissione, il quale credo che ora sia assente.

Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto sopra il disegno di legge per l'istituzione del servizio ausiliario nei corpi della regia marina.*

Si proceda alla chiama.

Ungaro, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per l'acquisto ed il trasporto dei codici italiani della biblioteca Ashburnham.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della istruzione pubblica, della presentazione di questo disegno di legge, che verrà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione sul disegno di legge per pagamento degli stipendi, nomina e licenziamento dei maestri elementari.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: *Pagamento degli stipendi, nomina e licenziamento dei maestri elementari.*

L'onorevole Roux ha facoltà di continuare il discorso ieri interrotto.

Roux. Ieri chiesi di parlare per avere spiegazioni anzitutto sopra le condizioni finanziarie del Monte delle pensioni; e poi, mosso dalle osservazioni del collega Giolitti, mi permisi domandare se il ministro intenda che siano aboliti gli articoli 352 e 353 del titolo 5° della legge Casati, articoli che la legge sull'istruzione obbligatoria del 1877, estendeva implicitamente col titolo V suddetto, a tutto il regno, e che nessuna disposizione di legge, a mio avviso, finora ha abrogato.

Parlando poi del disegno di legge propostoci, notai la soppressione di ogni disposizione riguardante i sussidi, ed affermai di aspettare a congratularmene quando il ministro mi avrà assicurato che questa soppressione vale quanto un impegno a provvedere il più presto alle condizioni economiche dei maestri.

E da quello che non vi è, venendo a quello che è nel presente disegno di legge, cominciai dall'ap-

provare la guarentigie concesse ai maestri per l'esazione dei loro stipendi, solo domandai che si lasciassero in pace quei bravi delegati scolastici e si consentisse che ogni via fosse buona perchè i Consigli provinciali scolastici potessero conoscere l'inadempimento degli obblighi dei comuni e potessero provvedere di conseguenza.

Oggi dobbiamo esaminare brevemente, come con questo disegno di legge sia stata risolta la questione del miglioramento delle condizioni morali dei maestri e cioè la questione della loro nomina e del loro licenziamento.

Che a questo miglioramento morale si dovesse provvedere prima d'ogni cosa, non v'è chi nol consenta. Né noi che lamentiamo così spesso la condizione miserabile dei maestri, dobbiamo credere che essi vogliano solamente un aumento di stipendio, quasi mendicanti, a cui fosse soprattutto ed esclusivamente necessario dare le 50 o le 100 lire per accrescere di qualche soldo il vitto quotidiano. Anche i maestri non vivono di solo pane: epperò essi domandano qualche cosa di più elevato, domandano un miglioramento morale. Ora questo miglioramento morale si può ottenere in due modi e per due vie. E primieramente si eleva moralmente la condizione dei maestri, quando a coloro fra essi che presentano buoni titoli, si dà garanzia che saran preferiti a quelli che ne presentano dei meno buoni. Un altro modo per raggiungere lo scopo accennato, è quello di assicurare ai maestri che hanno adempiuto bene il loro dovere, la riconferma nel loro ufficio.

Il presente disegno di legge, ha creduto di provvedere a questi due obbiettivi, prescrivendo le norme per la nomina dei maestri, e determinando la durata di queste nomine.

Riguardo al modo secondo il quale deve farsi la nomina dei maestri, la legge ha stabilito come regola generale, che il Consiglio scolastico provinciale bandisca il concorso per i posti vacanti; esamini i titoli dei concorrenti; prescelga coloro che vengono dalle scuole facoltative soppressate, e dia la preferenza ai maestri anziani prima, indi ai maestri che escono dalle scuole normali. Il Consiglio scolastico, dopo questo esame, sceglie una terna; ed il comune nomina in quella terna il maestro che deve coprire il posto messo a concorso.

E qui, riguardo a questo articolo 3 che consacra tali disposizioni, faccio una breve osservazione, che ho creduto di concretare in un piccolo emendamento. L'articolo 3, all'ultima proposizione del

primo comma, dice che " il comune elegge uno dei tre. "

Forse la parola l'ha adoperata in omaggio alla legge Casati; ma siccome quella legge lasciava completamente il concorso in balia del comune, così era giusto allora parlare di elezione; invece secondo le nuove disposizioni della legge proposta, mi pare sia più corretto accennare che il comune " deve nominare " uno dei maestri compresi nella terna a coprire il posto vacante.

Questa che abbiamo accennato fin qui è la regola generale per tutte le nomine: però la legge stabilisce un'eccezione, e l'eccezione riguarda i comuni, che assegnano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola, secondo la classificazione fattane.

Questi comuni hanno diritto non solamente di nominare i maestri, ma eziandio di bandire il concorso.

L'onorevole Ferrari ha osservato che la differenza di un decimo non è bastevole forse per fare questa concessione, e so che ha proposto un emendamento affinché questa facoltà sia limitata a quei comuni che assegnano stipendi superiori di due decimi al minimo legale. Io lascio alla Commissione ed all'onorevole ministro di apprezzare questa proposta.

In quanto a me, mi permetto un'altra domanda. Questi comuni i quali bandiscono il concorso ed eleggono i maestri senza l'intervento del Consiglio provinciale scolastico, fino a che punto hanno libertà nel fissare le condizioni di questo concorso? Io credo opportuno lasciare questa libertà, perchè essi possano pretendere maggiori requisiti nei concorrenti.

E credo opportuno lasciare questa libertà perchè essi oltre a domandare più titoli ai concorrenti, fissino anche maggior durata della nomina; ma vorrei sapere se sia lecito a questi comuni stabilire una durata della convenzione o dell'ufficio minore di quella ch'è stabilita dalla presente legge per tutte le nomine e le convenzioni in generale. A me parrebbe che in ogni caso anche questi comuni nei loro programmi di concorso non dovrebbero derogare almeno dalle norme che sono nel presente disegno di legge.

Perchè i maestri quando fanno buona scuola siano sicuri di rimanere in carica, la legge proposta ha diverse disposizioni riguardanti la durata della nomina.

Una volta nominato il maestro, l'articolo quarto dice che: " dura in ufficio dieci anni; ma se si tratta della prima nomina, egli non acquista tale

diritto se non quando abbia compiuto lodevolmente un quinquennio di prova. »

Poi all'articolo quinto si parla di conferma. In verità, debbo confessare la mia inesperienza: io in questo *quinquennio di prova*, in questa *nomina* e *prima nomina* e poi nella *conferma* non ci ho saputo veder molto chiaro; e mi pare che le tre distinzioni di "quinquennio di prova," di "prima nomina," e di "nomina," debbano ridursi ad una sola espressione, all'espressione di pura e semplice *nomina*; perchè quando si tratta di nomina ulteriore abbiamo l'articolo quinto che la qualifica come *conferma*. E credo tanto più necessario ridurre questa disposizione a maggiore semplicità, inquantochè il disegno di legge all'articolo sesto, stabilisce le norme per la scelta obbligatoria dei maestri che escono dalle scuole facoltative, e per la preferenza degli anziani sopra i novellini, e di quelli che vengono dalle scuole normali.

Per ovviare alla confusione e alle difficoltà d'interpretazione, che possono nascere da questi due articoli, io mi sono permesso di sottoporre all'apprezzamento della Commissione e del ministro un emendamento ai due articoli quarto e quinto, secondo il quale emendamento il maestro, una volta nominato dura in ufficio cinque anni e compie così il suo quinquennio di prova. Quando il maestro abbia compiuto questo quinquennio di lodevole servizio, e non sia fatto per infermità inabile all'adempimento del proprio ufficio, avrà diritto alla conferma senza altro. L'attestato, come è già detto nell'articolo quarto del disegno di legge, del lodevole servizio sarà rilasciato dal Consiglio provinciale scolastico, dietro le ispezioni fatte alla scuola; la prima conferma sarà fatta per 20 anni, le successive per cinque anni ciascuna.

In quanto alla conferma ventennale, la Commissione e il ministro possono comprendere di leggieri quali ragioni mi abbiano mosso a questa proposta.

Il maestro non può godere della pensione sul Monte delle pensioni se non dopo 25 anni almeno d'insegnamento, e perciò dopo un quinquennio di lodevole servizio egli deve essere sicuro, in un primo periodo di conferma, di poter raggiungere l'età e i diritti della pensione.

Qui però nasce il dubbio, che fu sollevato ieri specialmente dall'onorevole Bonghi, riguardo alla conferma dei maestri che saranno in carica alla promulgazione della nuova legge.

In questo progetto non trovo niente che disponga per questi maestri, a meno che a questi si riferiscano le prime parole dell'articolo quarto:

« Il maestro nominato dura in ufficio 10 anni. » Ora prendendo queste parole come un accenno ad una disposizione transitoria, a me pare che si debbano togliere da questo punto per farne una disposizione a parte, che riguardi i maestri attualmente in carica. È perciò che io ho proposto questo articolo transitorio:

« I maestri nominati regolarmente e presentemente in ufficio, se insegnano nello stesso comune da almeno dieci anni, si intendono confermati per altri quindici anni; se insegnano nello stesso comune da meno di dieci anni, debbono ancora ottenere la conferma a norma degli articoli 4 e 7 della presente legge. »

Così restano garantite le ragioni dei maestri attuali ed è al tempo stesso trovato quel tale rimedio o quella tale misura per levare dalle scuole attuali i maestri o cattivi o socialisti, a cui accennava l'onorevole Bonghi.

Dopo esaminate le disposizioni riguardanti la durata della nomina a maestro, in un comune, mi fermerò brevemente ad esaminare come il maestro può decadere dall'ufficio e per quali ragioni deve lasciare il posto da lui occupato. A parte le convenzioni speciali che possono fare particolarmente quei comuni che accrescono lo stipendio minimo legale; a parte la impossibilità fisica del maestro; a parte anche la domanda di licenziamento che un maestro può fare, la legge presentata sancisce in certa maniera due modi di por fine all'insegnamento; uno normale al fine della capitolazione, colla *non conferma* (la legge lo definisce *non conferma*), ed uno eccezionale, che è il *licenziamento*.

Il mezzo eccezionale del licenziamento, ha luogo durante la capitolazione. E l'articolo 5 del disegno di legge dispone, che « la capitolazione potrà essere sciolta in qualunque tempo, se il maestro incorra in alcune delle pene contemplate nell'articolo 334 della legge 13 novembre 1859. »

L'onorevole Ferrari ha già osservato a questo punto che gli pareva troppo grave il rigore di questo articolo, imperocchè le due prime pene annoverate dall'articolo 334 della legge Casati sono la *censura* per negligenza, e la *sospensione dall'ufficio* per altre cause di poca importanza. Ond'egli proponeva addirittura che le due prime pene non potessero mai dare motivo di licenziamento.

Tra il rigore del disegno di legge, e la larghezza dell'onorevole Ferrari, io mi permetterei di proporre qualche cosa di mezzo, vale a dire che la *censura* e la *sospensione dall'ufficio*, per dar diritto a licenziare il maestro debbano al-

meno essere inflitte più di due volte, e che solo la *deposizione* o l'*interdizione* scolastica, contemplate nei numeri 3° e 4° dell'articolo 334 della legge Casati, possano dare occasione, anche senza ripetizione, a interrompere in qualunque stadio la convenzione fra maestri e comune.

Stabilite le ragioni, per le quali il maestro decade dal suo ufficio, la presente legge aggiunge alcune garanzie, perchè nella non conferma e nel licenziamento sieno tutelati gl'interessi del maestro.

Però riguardo alla natura di queste garanzie, l'articolo 7 della presente legge, mi pare che faccia distinzione tra la non conferma ed il licenziamento: per la non conferma dà al maestro la garanzia che esso debba essere diffidato a maggioranza assoluta dei consiglieri componenti il Consiglio comunale, ed aggiunge che al Consiglio comunale, radunato a questo fine, deve essere comunicato il parere del regio ispettore scolastico. E solo per il licenziamento durante la capitolazione pare che la legge aggiunga quell'altra garanzia, che la deliberazione debba essere sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, udite le difese del maestro.

Orbene, dopo 25 anni di scuola, e quando il maestro ha già acquistato diritto alla pensione, si comprende che non può più recargli grave danno la non conferma, anche quando sia approvata solamente dal Consiglio comunale; ma se a questo Consiglio comunale è lecito di sua sola volontà non confermare il maestro, anche solo dopo i primi cinque anni di nomina, ognuno vede che il maestro può correre rischio di non raggiungere mai il termine della pensione e di dover ramingare da comune a comune, senza sua grave colpa.

Perciò parmi che almeno per la non conferma dopo il primo quinquennio si debbano dare le stesse garanzie ammesse per il licenziamento durante la capitolazione, cioè la deliberazione del Consiglio, il parere del regio ispettore scolastico e l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, dopo udite le difese del maestro.

In mezzo a tutte queste disposizioni, che riguardano la nomina dei maestri, la durata della loro carica e la fine del loro ufficio, si può fare, e si è fatta molto opportunamente la discussione sulla libertà più o meno tolta, o più o meno lasciata ai comuni. L'onorevole Ferrari disse che si lasciava perfino troppa libertà ai comuni. A me pare che l'onorevole Ferrari abbia quasi, in questo modo, tacciato d'incapacità nel dirigere l'istruzione primaria quel Corpo elettivo che infine è sempre il comune. Ora non può a meno di

stupire questa affermazione sulle labbra dell'onorevole Ferrari, il quale pure appartiene ad un partito, che, reclamando il suffragio universale per tutti, parrebbe dover avere perciò la massima fiducia nei Corpi elettorali.

Riguardo a questa libertà dei comuni, abbiamo anche sentito l'onorevole Zucconi dire, che colla presente legge se ne lascia troppo poca.

Ma l'onorevole Zucconi, mi piace ripeterlo, ha di nenticato che si lascia forse troppo poca libertà solamente quando i comuni sono ingiusti e mancano ai loro impegni pel pagamento degli stipendi. Del resto questa libertà dei municipi di fronte ai maestri e all'istruzione elementare si limita solo per i comuni minori; essa invece è tutelata molto bene dall'articolo 3°, secondo comma, del presente disegno di legge; inquantochè i maggiori comuni che aumentano un decimo, o due decimi come vorrebbe l'onorevole Ferrari, sugli stipendi minimi legali, hanno la libertà non solo di nominare i maestri, ma anche di bandire i concorsi. Altri potrà desiderare che questa preferenza tra comuni e comuni sia introdotta con altri criteri, per esempio, col criterio della popolazione; ma questo criterio non può valere in un senso assoluto, perchè pur troppo alcuni comuni grossi possono talvolta sprecar denaro in altre spese meno utili e lasciare i maestri con lo stipendio minimo legale, mostrando di non tenere nel debito pregio l'istruzione elementare per la quale si contentano anche di meno abili insegnanti. Allora per questi e per i piccoli comuni è opportuno l'intervento del Consiglio scolastico non come castigo o come ingerenza indebita, ma come aiuto ed amorosa sollecitudine pel progresso della istruzione elementare.

Non dico nulla di quelli che a questo proposito han parlato di libertà assoluta, eguagliando quasi l'insegnamento ad una prestazione d'opera, per cui dovrebbe esser liberissima la contrattazione fra chi dà e chi riceve. Ora questo può esser fattibile per tutte le altre prestazioni d'opera, dove talvolta altri coefficienti ed elementi, come ad esempio lo sciopero, concorrono a coordinare gli interessi del richiedente con quelli dell'offerente. Ma nelle funzioni del magistero elementare ciò è assolutamente impossibile; perocchè quegli altri coefficienti accennati non ci sono, e appunto lo sciopero è punito severamente dall'articolo 334 della legge Casati richiamato dal presente disegno.

Giunto a questo termine, io nulla aggiungerò alle mie osservazioni sopra il presente disegno di legge.

Se io credessi di dover aggiungere qualche cosa, io domanderei ancora una volta ciò che il mi-

nistro delle finanze non consentirebbe forse per ora e che il ministro della istruzione pubblica larva pietosamente con la scusa che siano necessari nuovi studi. E io aspetterò dunque questi nuovi studi per il miglioramento delle condizioni finanziarie dei maestri, e aspettando sarò pago se l'onorevole ministro e l'onorevole Simonelli mi risponderanno sulle condizioni finanziarie del Monte delle pensioni; sarò pago se il ministro ed il relatore mi leveranno qualche dubbio, specialmente sull'estensione della legge Casati riguardo alle pensioni dei maestri infermi, degli orfani e delle vedove dei maestri defunti, segnatamente se mi diranno quando potremo avere il nuovo regolamento sul conseguimento delle pensioni, promesso dall'articolo 41 del primo regolamento per l'esecuzione della legge; aspettando sarò pago infine se la Camera, il Ministero e la Commissione accettano alcune delle modificazioni proposte da me e da altri miei colleghi, dopo di che sarò lietissimo di votare la legge e di vederla approvata da tutta la Camera. Impeccchè se questa legge non è l'ideale nostro e di tutti gl'insegnanti che ci hanno sollecitati con tante domande, essa però ne migliora le condizioni in modo abbastanza notevole.

Noi lamentiamo oggi che sia molto mediocre e spesso deplorabile la nostra istruzione elementare, ma non dobbiamo far cadere tutta la colpa di questo stato di cose soltanto sopra i maestri; molta colpa è nostra; basta ricordare che dalla legge del 1859 abbiamo aspettato venti anni prima di promulgare la legge sul Monte delle pensioni; abbiamo fatti aspettare 30 anni prima che questo Monte delle pensioni possa funzionare; cinque anni ci vollero innanzi che fosse compilato un primo regolamento sullo stesso Monte; ed un altro regolamento si attende ancora; basta ricordare che appena oggi, dopo 25 anni dalla prima legge scolastica, ci occupiamo un po' seriamente del miglioramento delle condizioni morali dei maestri.

Ora per questa condizione di cose noi dobbiamo, tutto al più, rammaricarci che per tanti ritardi noi non abbiamo potuto chiamar prima con migliori promesse anche migliori maestri nelle scuole; e le abbiamo lasciate occupare da men buoni e talvolta cattivi insegnanti. Ma oggi possiamo bene e dobbiamo augurarci che i rimedi, per quanto leggieri, proposti dal presente disegno di legge siano un inizio pel migliore avvenire della scuola elementare. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

Arnaboldi. Veramente dopo i discorsi fatti dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, rimane

a me così poco da esporre, che volentieri avrei rinunciato a parlare, riserbandomi di farlo nella discussione degli articoli. Ma, riflettendo meglio e pensando che, forse, per qualche dichiarazione od altro, avrei potuto rientrare nella discussione generale e, quindi, essere richiamato alla osservanza del regolamento che lo vieta, stimai meglio di parlare oggi, non per intrattenere lungamente la Camera, ma per fare brevi osservazioni e una semplice dichiarazione. Quando venne presentato il disegno di legge che discutiamo, nel leggere la relazione e nell'esaminarne gli articoli, non potei fare a meno di riflettere e notare la strana metamorfosi subita dalla legge medesima. Dicevo, fra me: è quasi da un anno e più che abbiamo sentito da tutte le parti della Camera, senza distinzione di partito, chiedere, o con interrogazioni speciali o approfittando della discussione dei bilanci della pubblica istruzione, che fossero presto presi dei provvedimenti pei maestri elementari. Ed il ministro incaricato della pubblica istruzione ha a volta a volta risposto che riconosceva esse pure questo bisogno, e che si sarebbe data premura di pensarvi non appena le condizioni dei bilanci lo avessero permesso.

Così finalmente, dal precedente ministro Baccelli fu presentata una prima legge, la quale veniva a dare se non moltissimi, alcuni vantaggi a questi maestri elementari; ma poi la legge subì grandissime modificazioni, fatte dall'onorevole Coppino (oggi ministro della pubblica istruzione) come presidente, e come relatore di quel disegno di legge.

Naturalmente quando l'onorevole ministro Coppino prese possesso del suo Ministero, era forse nella mente di molti che questo disegno di legge non sarebbe venuto in così breve tempo davanti alla Camera, in quanto che forse si richiedeva, e sarebbe stato conveniente, lasciargli tempo necessario per pensare come meglio disporre delle somme che a lui erano affidate, per vedere di migliorare alla fine le condizioni di questi maestri. Ma invece alcuni deputati credettero subito opportuno di chiedere al nuovo ministro quando intendeva di presentare questo benedetto disegno di legge, insistendo perchè venisse presentato, perchè almeno si facesse uno stralcio dell'articolo 9 modificato dallo stesso onorevole Coppino, il quale avrebbe assicurata l'eccezionale posizione di alcuni maestri posti in determinate regioni.

E l'onorevole Coppino premurosamente si accinse a far sì che il desiderio esposto dalla Camera venisse testo soddisfatto. Dimodochè io credo che, se non tutti, la maggior parte dei miei colle-

ghi avrà sempre ritenuto di vedere un progetto concretato in un solo articolo.

Ma alla presentazione del disegno di legge si constatò, come ho detto, che vi era accaduta una vera metamorfosi.

Non solo era presentato l'articolo 9, ma quasi tutta la legge proposta dall'onorevole Baccelli, modificata dal relatore, eccettuato l'articolo più importante, quello cioè che precisamente determinava gli aumenti degli stipendi, sulla cui necessità tutta la Camera aveva replicatamente insistito.

Fu un male o un bene la presentazione della legge in questo modo?

Un male no, a mio credere, inquantochè qualche beneficio, per quanto leggero, lo porta, qualche vantaggio lo dà, soprattutto quanto noi riflettiamo che precisamente, per lo stato non sempre regolare di certe amministrazioni comunali, questi maestri si vedono spesse volte ritardato anche quel povero sussidio che percepiscono. Dunque se con questa legge si assicura in certo qual modo il sussidio che oggi i maestri hanno, non potendo per il momento aumentarlo, credo che ciò non sia un male.

Fu un bene? Nel vero senso della parola non lo credo neppure, inquantochè, se noi, che per questa legge abbiamo avuto tanta pazienza, avessimo ancora aspettato dando maggior tempo all'onorevole ministro per presentare una legge più completa, è certo che la legge stessa sarebbe stata indubbiamente di maggiore efficacia, ed avrebbe e su di noi, e specialmente nel corpo insegnante, riportato migliori impressioni.

Ad ogni modo per gli effetti che questa legge porta di assicurare lo stipendio che oggi percepiscono gli insegnanti elementari, e perchè dimostra che i loro lamenti hanno avuto un eco e furono da una mano pietosa raccolti, io in massima approvo il progetto e, riserbandomi di proporre alcuni emendamenti nella discussione degli articoli, darò il mio voto favorevole. Darò il voto favorevole, perchè ho piena ed intera fiducia che l'onorevole ministro Coppino d'accordo col suo collega il ministro delle finanze saprà in breve tempo presentare l'articolo che dovrà completare la legge oggi in discussione.

Io non dubito menomamente, neppure per un istante, che l'onorevole Coppino saprà addimostare di non disdire da ministro l'operato di relatore, persuaso si troverebbe troppo a disagio su quella sedia ove oggi noi lo vediamo, se non sapesse di poter mantenere e per convinzione e per onore di firma i proponimenti, le provvide disposizioni date da deputato.

Raccomando dunque a lui la sollecitudine per completare il progetto; e, giacchè l'occasione di una citazione mi pare s'attagli al caso, mi permetta le ricordi il noto proverbio: " *Qui cito da bis dat.* "

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simonelli.

Simonelli. Non vorrei pensassero i miei onorevoli colleghi che io avessi oggi la strana pretesa di trattare delle disposizioni di questa legge, che si attengono alle discipline scolastiche, nelle quali dichiaro di non aver la necessaria competenza. Soltanto all'articolo 8 pensavo dire poche parole in favore; essendo quell'articolo inteso a togliere dagli artigli (per usar la parola che un nostro onorevole collega adoperò nella discussione della legge del credito fondiario) a togliere dagli artigli del fisco l'istituzione del Monte delle pensioni. Ma poichè nella discussione generale, alcuni dei nostri colleghi hanno fatto delle importanti osservazioni a riguardo dell'ordinamento di questa pietosa istituzione, ed elevarono anche dei dubbi sulla solidità di essa, mi permetto anche nella discussione generale di aggiungere alcune osservazioni a quelle dei colleghi; e mi auguro valgano a dissipare tutti questi dubbi, e a togliere dalla mente dei maestri quelle inquietudini che, a me pare, inopportunamente vi sono state suscitate.

Le osservazioni, se non sbaglio, sono state di tre maniere. Dapprima si è domandato dall'onorevole Roux se le disposizioni della legge Casati dovessero intendersi ancora in vigore, o se avessero cessato di aver valore di disposizioni legislative con la legge del 1869. Si è dubitato poi da altri se il Monte delle pensioni, così come è costituito, possa raccogliere somme bastevoli a mantenere i suoi impegni; da altri all'opposto, dall'onorevole Giolitti, si è detto che le somme raccolte son tali da permettere di dare pensioni maggiori di quelle che il Monte promette. Per l'uno dubitarsi che le promesse possano essere mantenute; per l'altro si dicono invece scarse le promesse medesime, di fronte ai sacrifici imposti ai comuni ed ai maestri.

Prima di dar replica (perchè così l'onorevole Roux l'ha chiamata e l'attende) alla prima osservazione, io mi permetto di accennar brevemente alla storia (non sarà la storia del Marocco) (*Ilarità*) della istituzione del Monte delle pensioni.

Questo Monte fu creato colla legge del 1859, che prende nome dal suo autore Casati.

Ma mentre fu creato, fu rimessa ad altro tempo l'attuazione di questo pensiero lodevole. Però in quella legge si segnavano i termini della sua azione e si diceva con quali assegni si doves-

sero adunare i fondi coi quali elargire questo beneficio ai maestri. Ora, secondo la legge Casati, si sperava che con soli due centesimi e mezzo degli stipendi dei maestri e col sussidio di $1\frac{1}{3}$ della somma che questi due centesimi e mezzo avrebbero potuto produrre in un decennio si sarebbe potuto provvedere alla pensione dei maestri; che dopo 30 anni avrebbe dovuto raggiungere l'intero stipendio. In certi casi avrebbero ottenuto una pensione minore, ma si provvedeva alle vedove ed agli orfani. Ora, a dare attuazione a codesto Monte delle pensioni, si trovò ostacolo nel porre a fronte i mezzi cogli impegni presi: o a questi bisognava mancare, o quelli bisognava accrescere.

Quindi esitazione di accrescere gli oneri dei comuni, che già fino da quel tempo erano abbastanza gravati.

E da qui credo che abbia avuto origine il lungo ritardo ch'è interceduto tra la promulgazione della legge Casati ed i nuovi studi intrapresi.

Ma il ministro Correnti pensò che la grave questione dovesse essere esaminata con ponderazione: e quindi che i maestri dovessero convincersi che con quel che loro accordava la legge Casati non era possibile ricavare benefizi così lauti; e che si dovesse persuadere il paese dell'opportunità di accrescere i fondi da versarsi nella cassa delle pensioni: e nominò una speciale Commissione, che ebbe un dottissimo relatore, già nostro collega, l'onorevole Piolti de' Bianchi.

In quella relazione fu dimostrato a luce meridiana come i fondi riuscissero evidentemente scarsi al bisogno; che coi mezzi raccolti, secondo le disposizioni della legge Casati, tutto al più si poteva arrivare a dare ai maestri una pensione media tra 68 e 90 lire all'anno.

In quella relazione si accennava anche ai modi di aumentare le risorse del Monte. Io dubito che si aumentassero di soverchio, tantochè la bilancia si voltò dall'altra parte. Infatti in quella proposta di legge, che la Commissione aveva elaborata, che il ministro Correnti aveva fatta sua, e che poi presentò al parlamento, si chiedeva ai comuni niente meno che un contributo al Monte del dieci per cento sugli stipendi, un due per cento ai maestri, e un sussidio di Stato, che, ragguagliato al numero dei maestri di allora e agli stipendi che godevano, può computarsi al quattro per cento; ossia un sedici per cento sulla somma totale degli stipendi.

La legge fu presentata alla Camera; ma non ebbe, che io mi sappia, neppure gli onori di una relazione parlamentare, benchè sia confortata da una relazione ministeriale splendida, come tutte quelle

uscite dalla penna dell'onorevole Correnti, e da un ausilio così potente come i responsi di una Commissione dotta e studiosa. Io credo che si chiedessero in quella relazione oneri soverchi; e forse furono questi che spaventarono.

E questo spavento fu naturale, dappoichè a quel tempo le finanze dello Stato erano in condizioni assai diverse da quelle in cui al presente si trovano. Allora, piuttosto che cavare dai comuni i mezzi per sopperire ai bisogni dei maestri, si pensò di rivolgerli ai bisogni generali della nazione. Ripeto però che son convinto che le sovvenzioni stabilite con quel disegno di legge erano soverchie. Gli studi erano coscienziosi, ma fatti in un tempo diverso troppo dal nostro.

Gli studi a riguardo delle assicurazioni vitalizie hanno molto progredito in questi ultimi tempi, e forse se l'onorevole Piolti de' Bianchi avesse potuto profittare dei più recenti lavori, che a questo riguardo si sono fatti, anch'egli sarebbe venuto in sentenza diversa.

Il fatto sta che nel 1875 l'onorevole Bonghi, ammonito dalla sorte che aveva ricevuta il disegno dell'onorevole Correnti, restriuse in limiti più angusti il Monte delle pensioni.

Egli disse: al passato provvegga Iddio, pensiamo all'avvenire.

E propose l'istituzione di un Monte delle pensioni, che aveva il solo scopo di provvedere all'avvenire dei maestri i quali fossero entrati in ufficio dopo la promulgazione di quella legge, e stabiliva che le pensioni cominciassero ad assegnarsi soltanto dopo 25 anni dalla data della legge.

Per converso però anche i sacrifici chiesti ai comuni e ai maestri furono di tanto scemati, di quanto minori erano i benefizi che si promettevano.

Ma l'onorevole Bonghi lasciò il Ministero prima che la legge fosse discussa: e il suo successore, che è anch'oggi ministro della pubblica istruzione, presentò poi un uguale disegno di legge. La Commissione parlamentare, della quale io facevo parte (ed è per questa ragione che io parlo) e della quale faceva parte anche l'egregio relatore della legge attuale, il mio amico Merzario, studiò con molta cura e diligenza (lo dico per gli altri colleghi) e con grande amore quel disegno di legge; ma si persuase presto che gli appunti che a quel disegno di legge erano stati fatti dagli Uffici della Camera nella discussione preliminare, erano ragionevoli.

Si diceva che non era il caso di creare una nuova istituzione, la quale avrebbe arricchito forse inutilmente lo stuolo già numeroso dei nostri im-

piegati; che il sistema ivi escogitato non era nè facile nè economico, e che lasciare senza nessuna provvidenza di pensione vitalizia i maestri, per così lungo corso di anni, non pareva giusto nè ragionevole.

Mentre la Commissione si accingeva a fare la sua relazione, accadde un nuovo cambiamento di Ministero, e all'onorevole Coppino succedette l'onorevole De Sanctis; che, volendo trar partito dagli studi fatti dalla Commissione parlamentare, la mutò in Commissione reale, perchè proponesse a lui un disegno di legge.

Questo fu poi quello che egli presentò alla Camera, e che venne approvato con lievissimi mutamenti, anzi, se non erro, con nessun mutamento; ma non incontrò uguale ventura al Senato, il quale tolse un articolo e ne aggiunse un altro.

Quando venne di nuovo innanzi alla Camera, la Commissione, di cui anche allora ebbi l'onore di essere il relatore, dapprima pensava che il disegno di legge, come l'aveva mutato il Senato, non fosse più da approvarsi: ma poi spinta dal pensiero che questo Monte delle pensioni, da tanto tempo promosso, da tanto tempo strascicato negli uffici legislativi senza alcun risultato, fosse bene istituirlo ad ogni modo e presto, deliberò di approvarlo perchè si cominciasse a raccogliere le somme, riservandosi poi di introdurre i miglioramenti opportuni.

Mi piace anzi di richiamare alla memoria della Camera l'articolo che fu aggiunto, e l'opinione che riguardo a quest'articolo fu emessa dalla Commissione.

L'articolo aggiunto è quello per cui vien data facoltà ai comuni, che hanno un regolamento proprio di pensioni, di non aderire al Monte. Dirò poi quali conseguenze gravissime abbia avuto (perchè, mentre scemava i vantaggi, scemava di pari misura gli oneri) nel meccanismo di questa grande istituzione.

Però leggo con piacere quello che io diceva a quel tempo. « A vero dire, l'articolo aggiunto dal Senato appare alla vostra Commissione che crei alcuni dubbi, i quali pare possano essere dissipati dal regolamento. Per altro la Commissione non ha creduto di proporvi di modificare quell'articolo, preoccupata, come è, degli inconvenienti anco più gravi, che sorgerebbero, ove si protraesse l'attuazione di questa benefica istituzione ecc. »

D'altra parte è sperabile (soggiungeva) che i comuni dal canto loro, persuasi in modo efficace dall'autorevole parola dell'onorevole ministro, si inducano a contribuire. Ad ogni modo la distribuzione delle pensioni non può incominciare

prima di dieci anni; ed in questo lungo periodo di tempo vi sarà modo di vedere, senza pericolo per l'istituzione, se l'articolo aggiunto dia luogo ad inconvenienti tali da consigliare nuovi e speciali provvedimenti legislativi.

Divenuto legge dello Stato il disegno dell'onorevole De Sanctis, era necessario apparecchiare il regolamento per la sua esecuzione. Ed il ministro elesse una Commissione speciale, della quale in ultimo ho pure fatto parte, e che ha promulgato quel regolamento, monco, dice l'onorevole Roux, ma che pure serve ora all'esecuzione della legge. Dirò fra breve perchè quel regolamento è monco, e quali ragioni consigliarono di farlo a quella guisa; e credo che l'onorevole Roux ne sarà soddisfatto.

Dopo questa breve preparazione storica, vengo alle osservazioni che sono state fatte.

Si è detto che si dubita della solidità della istituzione.

Ora il suo meccanismo è questo: si assicurano determinate pensioni in ordine ad una tabella redatta per anni di servizio e per anni d'età; tabella basata poi sopra un contributo comunale del 2 per cento, ed un altro del 2 per cento pure per parte dei maestri.

Ora qual dubbio può esservi sulla *adeguazione* dei fondi per le pensioni?

Si raccoglie poi anche un 2 per cento di più dai comuni per un certo tempo; ma questo ha un'altra destinazione. Il contributo dei maestri è scrupolosamente raccolto da quel valoroso funzionario nostro che è il commendatore Novelli, pieno d'amore e di diligenza nel regolare queste fondazioni; e, si deve a lui precisamente e specialmente se, prendendo i resoconti della istituzione di cui parlo, troviamo che ha raccolto ben 10 milioni circa, cospicua somma invero, dopo i primi 5 anni di esercizio.

Quindi i dubbi potrebbero esser solamente questi: o la tabella delle mortalità presa a base dei calcoli non è giusta; o i capitali amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti non hanno potuto raggiungere una remunerazione uguale a quella che fu base dei calcoli della tabella.

Questa tabella descrittiva delle mortalità dei maestri, adoprata a base dei calcoli per le pensioni, è quella stessa degli impiegati d'Amburgo, celebrata come buona.

E la Commissione la scelse, primo, perchè anche ad essa pareva buona; secondo, perchè era confortata da autorità competentissime come quella dell'egregio professore Betti, che aveva predisposto per commissione del Bonghi prima e, credo,

dal Coppino poi, i primi calcoli preparatori. Non mi pare dunque che di essa si possa dubitare. Non nego però che chi la vede la prima volta non vi trovi una fattura tutta sua. Ed è naturale, perchè come dicono alcuni tecnici, è fatta *a capi-scelti*: e questo è utile perchè si trattava di una parte speciale della società, che doveva prendere parte a questo Monte delle pensioni. Meglio sarebbe stato che questi *capi-scelti* fossero stati propriamente dei maestri; ma non avendo la tabella dei maestri, si dovette ricorrere a tabelle d'individui i quali su per giù nell'ordine sociale avessero attitudini e bisogni molto analoghi; e quindi fu scelta quella degl'impiegati.

Che cosa ha di caratteristico questa tabella? Che noi primi anni dai 20, 30 a 40 anni, essa si mantiene elevata, vale a dire che scemano pochi; e poi rapidamente discende per le età maggiori; in altri termini, rimangono in maggior numero i maestri quando debbono pagare e scemano in maggior copia quando debbono ricevere.

In guisa che può dubitarsi che se scemassero in maggior numero quando pagano o rimanessero in maggior copia in vita quando devono ricevere, la tabella forse potrebbe non corrispondere alla realtà.

Ma qualche dubbio poteva anche sorgere se la raffrontiamo alla tavola del Rameri, che ora possediamo e che allora mancava in Italia; come pure se la raffrontiamo alle tabelle fatte per i maestri in Italia; ma ci accostiamo a queste formule, quando noi prendiamo ad esaminare le tavole del Radcliffe fatte appunto pei maestri elementari inglesi. Ma, ripeto, pei nostri maestri non si aveva una tabella; quindi *a capi scelti* dai maestri non si poteva fare. Anzi mi meraviglio come, nonostante le premure del commendatore Novelli e le mie povere sollecitazioni fatte insistentemente, il Ministero non si prepari a farla.

E che non si prepari a farla l'ho giudicato da questo: che, osservando le statistiche del Ministero della pubblica istruzione, mentre noto che sono in esse raccolti tanti dati, non veggo che vi siano raccolti quelli delle età e delle morti dei maestri; senza i quali dati è impossibile di avere una buona statistica. Ma vedremo anche che è impossibile sapere un'altra cosa: sapere lo stato reale della Cassa.

È per tutte queste insistenti premure che l'onorevole ministro mi ha particolarmente promesso che ordini speciali, a questo riguardo, verranno dati. Però, su questa differenza che è tra la tabella degli impiegati di Amburgo e quella della popolazione presa nel suo insieme

è da notarsi questo: che abbiamo una esperienza già fatta per un gruppo importante. Per esempio, prendo il gruppo dei maestri, i quali hanno aderito facoltativamente al Monte delle pensioni; ebbene, codesti maestri, nel 1879, erano 9962; 9128 nel 1880; 8598 nel 1881, ecc. Secondo la tavola del Rameri, codesti maestri avrebbero dovuto essere in numero sempre maggiore. Dunque la tavola si è verificata con una legge molto più rapida di quella che era stabilita per gli impiegati di Amburgo.

Ed aggiungo che, per andar più sicuro nel calcolo, ho supposto che codesti maestri, dei quali ignoravo la età, avessero tutti 55 anni. Questo, per guardare quel periodo nel quale, come ho detto, la tabella poteva suscitare dei dubbii: e, non ostante, i dubbii scompaiono; ma perchè? Io credo che tutta la ragione non sia che una mortalità maggiore si manifesti da noi e tale che superi quella prevista con la tabella di Amburgo.

Io non credo che l'effetto proceda da questa causa; ma ritengo che proceda da questo, che, a cautela dei fondi del Monte, abbiamo poggiato le tabelle soltanto sopra la mortalità.

Ma un maestro cessa forse soltanto per morte dal diritto alla pensione?

Vi hanno molte altre cause d'eliminazione, fra le quali vi è, per le maestre, il matrimonio; vi sono, pei maestri e le maestre, le pene criminali (non saranno molte, lo spero, ma pure anche queste eliminano dalla pensione) vi sono i passaggi ad altro ufficio in età inferiore a quella per conseguire la pensione; e questa categoria è numerosa. Mi pare dunque evidente che, per ciò che si riferisce all'andamento normale della nostra Cassa, possiamo essere sicuri che i fondi saranno largamente provveduti, perchè le tabelle non sono difettose, e si è preso per base soltanto la mortalità, mentre molte altre cause d'eliminazione vi hanno parte.

Ma veniamo ad un'altra parte, a quella del periodo transitorio.

Come ho detto in principio, la legge dell'onorevole De Sanctis si differenziava sostanzialmente da quella degli onorevoli Bonghi e Coppino per questo, perchè non voleva ritardare la prima concessione della pensione di 25 anni, ma fissava invece un periodo di 10 anni.

Con quella legge si diceva: siccome non si può dare, in questo periodo, intera, compiuta la pensione, così non si rende obbligatorio ai maestri di far parte del Monte delle pensioni, padroni essi di tenersene fuori. E si aggiungeva: a quelli che la legge troverà a 30 anni, darà soltanto la pen-

sione secondo la tabella normale, ma scemata d'un terzo, e ciò perchè essi avrebbero potuto versare al Monte un sufficiente contributo. All'opposto, per quelli che avevano più di 40 anni, e meno di 55 la pensione era ridotta a metà, perchè questi per troppo piccolo spazio di tempo avrebbero potuto contribuire colla loro tangente; al di là dei 55 anni dovemmo escludere i maestri dal poter partecipare al beneficio del Monte delle pensioni.

E i calcoli come furono istituiti? Furono istituiti di guisa che, se tutti i maestri i quali avevano più di 30 anni avessero aderito al Monte, questo potesse provvedere alle pensioni; in altri termini ci fossero i fondi necessari per questo servizio. A quest'uopo fu immaginato di elevare per questo decennio il contributo dei comuni dal due al cinque, e il contributo di tutti i maestri dal due al tre, poichè pareva, e lo dicemmo nella relazione, che i maestri giovani non si sarebbero rifiutati di dare quest'uno per cento, perchè con certa larghezza si provvedesse ai loro colleghi. Di più si guardò quanto mancava; e, fatto il calcolo, si vide che c'era bisogno di una sovvenzione annua di lire 175,000. Ed allora, per avere un certo margine proponemmo di darne 300,000, cosicchè, mentre i computi portavano la somma presumibile a 75,000 lire, noi ne chiedemmo 300,000. Il ministro accettò questa proposta, per modo che il fondo delle pensioni è sovvenuto da questa somma. Ora, vediamo gli effetti.

I comuni pagano tutti il cinque in luogo del due, il due per le pensioni normali, il tre per le pensioni straordinario.

I maestri pagano il due per le proprie pensioni, l'uno per gli altri maestri che erano in servizio quando fu promulgata la legge. Dunque abbiamo un quattro per cento, che è distribuito su tutte le scuole, su tutti i maestri, ma va a ragguagliarsi soltanto su quel numero limitato di maestri del periodo transitorio, perchè per gli altri ho detto che basta il due del comune ed il due dei maestri.

I maestri, lungamente frustrati nei loro desideri e nelle loro speranze, non credettero neppure alla legge, e dissero: saremo burlati un'altra volta! Di guisa che, di 18,873 maestri che avevano diritto di iscriversi (e qui trovo una differenza notevole da quello che ha detto ieri l'onorevole Giolitti, che non so dove abbia trovato i suoi dati) di 18,873 maestri che potevano iscriversi alla cassa, si iscrissero solo 9372, neanche la metà.

Ora, mentre i fondi si andavano apparecchiando per 18,873, gli aventi diritto si restrinsero a 9372, e molto meno poi saranno, disgraziatamente, per-

chè altri ancora nel frattempo verranno a mancare, alla fine del decennio.

Con questo meccanismo che io dissi, è evidente che si potrà raccogliere quanto basti per compensare quel lungo periodo di tempo in cui i maestri avevano prestato servizio, ma non avevano versato alla cassa, nè essi nè i comuni: ed infatti si è venuti intanto a questo risultamento che, per i maestri della categoria del periodo transitorio che avevano 30 anni di età, si è versato il 22,47 nel 1880, il 26 nel 1883 per ogni 100 lire di stipendio.

Ora comprenderete che vi è larghezza di fondo, e quindi stiano tranquilli, chè le pensioni ci sono: non saranno larghe; ma le promesse contenute nella legge saranno mantenute e migliorate.

Ma prima mi occorre di portare qualche esempio.

Dove promettiamo il 12,62 possiamo dare il 37; dove promettiamo il 20 possiamo dare il 59; e finalmente arriviamo rapidissimamente a poter dare l'intero stipendio, anzi il doppio. Vi sono dei casi che si arriva a 295! Vedete dunque che i fondi alla Cassa non mancano. C'è larghezza, ed è evidente.

Ma, diceva l'onorevole Giolitti (che mi dispiace di non vedere presente, perchè a quella sua osservazione, a quella mosca bianca che egli è andato a cercare nella tabella, voleva contrapporre le mosche nere, e fargli vedere in che proporzione stanno) l'onorevole Giolitti diceva: badate, le pensioni saranno tenue, tenuissime, quasi inapprezzabili; e, per provarlo, si fermava al primo numero della nostra tabella. Ebbene, codesto primo numero della tabella sta (nella liquidazione su cui tornerò poi) sta come 1 a 250 liquidazioni; perchè, come vi ho detto, per tutte le altre si conserva l'intero stipendio, ed in epoche di età e di servizio molto inferiori a quelle degli impiegati dello Stato. Dunque questo grande difetto della bassezza delle pensioni realmente non c'è.

Il caso che presenta l'onorevole Giolitti è quello dell'impiegato, entrato in servizio a 20 anni, che ne esce a 45. Ma, perchè questo possa avvenire, occorrerebbe che il primo giorno della promulgazione della legge avesse 30 anni e un giorno: bisogna aggiungere questo giorno, perchè altrimenti entrerebbe nella categoria generale e non vi sarebbe la riduzione del terzo, cui accennava l'onorevole Giolitti. Intendiamoci bene. L'esempio dell'onorevole Giolitti riguarda uno che esce a 45 anni di età? Ma qual legge accorda il diritto a pensione a 45 anni di età?

Non esiste nessuna legge che dia questo diritto, e neppure la nostra. La nostra non lo consente che a 65 anni. Andiamo a fare il conto a

65 anni; e allora troverete quella larghezza di pensioni di cui vi ho parlato poc' anzi. E poi, vorreste eccitare i maestri a 45 anni a prendere quel poco di pensione, e andarsene? Di più non ne avrebbero il diritto perchè anche nel periodo normale, dopo 25 anni di servizio le pensioni si danno soltanto per concessione, ed in casi speciali. Ma il caso citato dall'onorevole Giolitti riguarda il periodo transitorio, nel quale chi è entrato a far parte del Monte, vi è entrato per proprio impulso per propria volontà; e ad ogni modo non è che una sola cifra delle 250 liquidazioni che sono nella tabella.

Ma si dice: in questo caso dunque rubate i denari che i maestri vi danno? Adagio, vediamo cosa ha pagato chi è entrato nel Monte delle pensioni. In 10 anni ha pagato 150 lire.

Ma qual'è la Società di assicurazione che con 150 lire di pagamento dà 75 lire di pensione come le dà il Monte a colui che ha 45 anni di età? L'onorevole Maurogonato potrebbe dirvelo; ma guardando la tabella di queste società, si vede che esse invece danno 15 lire. Quindi 60 lire di meno di quel che vien dato dal Monte delle pensioni. Mi pare dunque che possiamo essere tranquilli, poichè tanto per il periodo ordinario, quanto per il periodo straordinario, i fondi ci sono, e sono stati saggiamente amministrati, sebbene l'egregio commendator Novelli, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che amministra il Monte delle pensioni, non abbia avuto neppure un regolamento, la qual cosa prova che le leggi buone possono bene applicarsi anche senza regolamento.

L'onorevole Roux dice: avete fatto un regolamento monco. No, onorevole Roux, il regolamento è stato fatto di proposito, perchè qual'è la parte monca? È la parte che riguarda la liquidazione delle pensioni. Ora siccome noi avevamo la coscienza che il Monte delle pensioni avrebbe avuto tanti fondi da poter largheggiare, così abbiamo voluto rinviare il regolamento a nuove disposizioni legislative, e a nuove disposizioni per largheggiare coi pensionati.

Anzi all'onorevole ministro Baccelli io aveva proposto di affrettare questa disposizione, ma per affrettare io ho detto che bisogna procedere con passo sicuro: e per procedere con passo sicuro bisognava conoscere almeno l'età dei maestri per non compromettere questa importante ed utile istituzione.

Orbene queste età dei maestri le aspettiamo sino dal 1881!

Ora, ho detto, il ministro mi pare deliberato di

raccogliere codeste notizie indispensabili. Raccolte che sieno egli vedrà quanto realmente avanzi. Io vi dico che un avanzo vi sarà, perchè sono sicuro — brucio i miei vascelli su questo punto — sono sicuro che il bilancio tecnico che sarà fatto non mi smentirà. Ma desidero che quest'atto ci sia perchè si possa dire, categoria per categoria, quali sono le riserve (adopero una parola tecnica) quali siano insomma gli impegni tradotti in cifre che noi abbiamo contratti con codesti maestri, e quali saranno le risorse a cui potremo ricorrere per equilibrarli.

Mi è parso che anche l'onorevole Giolitti esprime un altro desiderio; che cioè fosse interamente applicato il disposto della legge Casati, cioè che si provvedesse alle vedove e agli orfani.

Signori, questa dell'assegno delle pensioni alle vedove ed agli orfani è una grave, gravissima questione. Facile questione a risolvere quando un Parlamento non si preoccupa delle somme che saranno necessarie per provvedere a pensioni di vedove e di orfani, ma gravissima quando se ne deve preoccupare tanto da doverla includere in una istituzione separata e distinta dal bilancio dello Stato e dei comuni. Anche i più recenti studi vi mostrano quanto sia grave.

Insomma si tratta di assicurazioni a due, a tre e a quattro teste. Ora dobbiamo ricorrere a statistiche straniere per quelle di una sola testa. Vedete un po' quale incertezza ci sarà per queste.

Io dico: per ora, intanto che il Ministero sta preparando codesti dati statistici così importanti, per ora io credo che coi fondi che avanzano e con quelli che potrebbe il Ministero della pubblica istruzione chiedere con speciale deliberazione al Parlamento che fossero assegnate al Monte delle pensioni dal fondo ora stabilito per sussidi, si potrebbe ingrossare tanto questo fondo che con certe cautele potrebbe essere adoperato per dare delle speciali pensioni a vedove e ad orfani veramente meritevoli di averle. Ma anche questo credo che il Governo non vorrà farlo prima di avere un vero e proprio bilancio delle età.

Ed ora mi rimane una sola parola da aggiungere, che credo sodisfarà alle richieste dell'onorevole Roux. L'onorevole Roux chiedeva: ma gli articoli della legge Casati sono essi in vigore o sono abrogati colla legge del Monte delle pensioni?

Ma io domando all'onorevole Roux: quali sono questi articoli che, nell'interesse dei maestri, desidera che siano abrogati e quali quelli che desidera sieno mantenuti perchè, come ho detto, se li manteniamo in vigore tutti non si potrebbero

dare ai maestri che delle pensioni che oscillano fra 68 e 98 lire.

Quanto poi alle vedove e agli orfani io gli debbo osservare che bisogna procedere con prudenza, e piuttosto accordare sussidi speciali anzichè compromettere, prima d'aver le necessarie statistiche, le sorti di questa grande istituzione del Monte delle pensioni.

Io ho terminato.

Quanto all'articolo 5º, poichè non desidero di riparlare in questa discussione, io dico che tale articolo era necessario. Credo che il fisco avrebbe potuto persuadersi che qui non si trattava di un ente morale creato per iniziativa di cittadini, o per lasciti, ma che è una istituzione di Stato creata con risorse obbligatorie. Ma se si vuole anche la dichiarazione di istituzione di Stato diamogliela pure; ma, intendiamoci bene, l'articolo è quello medesimo che la Commissione per le pensioni degl'impiegati civili e militari ha annesso nel disegno di legge, che ora è distribuito ai deputati.

Dice che è istituzione di Stato, non perchè lo Stato assuma responsabilità intera intorno alle funzioni di questo istituto; ma solo in ordine alle disposizioni fiscali e finanziarie.

Io non so se ho pienamente soddisfatto i miei colleghi che hanno avuta la cortesia di prestarmi così benevola attenzione, ma mi pare di aver dimostrato che il Monte delle pensioni pei maestri elementari è in condizioni di soddisfare sicuramente ai propri impegni; e che le disposizioni del Monte medesimo non hanno fatto cattiva prova, ma si preparano a farla buonissima; e la disposizione attuale della legge mi pare degna di avere la vostra approvazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle.

Caperle. Una legge per il miglioramento delle condizioni dei maestri potrebbe tentare un facile oratore alla viva, efficace e colorata parola, ma se anche gli splendori dell'eloquenza non fossero contesi all'ingegno mio, nullameno io crederei di dover fare un esame tranquillo della legge; perchè i maestri, non parole, ma ci domandano sincerità di giustizia, e prontezza di aiuti. Io sono perfettamente concorde col mio collega Luigi Ferrari; in ciò che l'istruzione popolare non diventerà un fatto nella nostra penisola, finchè non la prenda in mano e gagliardamente lo Stato. È omai cessato il tempo in cui lo Stato si riguardava come un male necessario, quasi un semplice tutore del diritto. Oggi lo Stato si considera come l'organismo etico, giuridico, economico che ha come

sue proprie funzioni tutte quelle, che per la natura delle cose o per lo stadio di civiltà che si attraversa, trascendono la possibilità, o almeno la volontà degli individui e dei minori organismi sociali.

Io credo adunque che lo Stato debba agire più efficacemente sulla istruzione popolare. Oggi, volere o non volere, si fa un passo per questa via, e certamente l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, mira assai più lontano che non paia dall'orizzonte breve di questo disegno di legge.

Ma se con questa legge e con quella che sarà presentata tra poco per l'aumento degli stipendi, e se coi più larghi provvedimenti che sono nei voti di tutti, e che verranno via via col miglioramento della pubblica finanza noi daremo soddisfazione ai diritti del maestro, al primo diritto che è quello di vivere ed a quello di potere senza angoscia pensare al domani, è ben anche necessario provvedere affinché il maestro sia messo in grado di adempiere ai propri doveri. E per dovere, non intendo soltanto lo essere o diventare un fattore di moralità pubblica, un elemento di ordine sociale, ma ancora l'essere in grado di fornire alle nascenti generazioni quelle prime basi del sapere senza delle quali è vano discorrere di istruzione popolare.

Ed è per questo che io manifesto all'onorevole ministro qualche desiderio e gli rivolgo alcune interrogazioni.

I programmi della scuola normale, secondo le leggi dello Stato, sono, e per la durata dei corsi, e per le materie che vi si devono insegnare, e per il modo in cui si insegnano, certamente inferiori a quello che si usa e si fa tra le nazioni più esatte e più civili di Europa, ed a quello che sarebbe di stretta necessità per l'avvenire della nostra scuola popolare.

Una Commissione nominata dal suo predecessore con una dotta relazione dell'ottobre 1880 conchiuse: che la scuola normale di grado superiore deve abbracciare sei classi, tre di coltura generale, e tre di coltura pedagogica e la scuola normale inferiore cinque classi, due di coltura generale, e tre di coltura pedagogica. L'onorevole Baccelli nel 1883, e precisamente mercè il regolamento approvato col decreto reale del 21 giugno di quell'anno, e con successivo decreto ministeriale, ha stabilito i nuovi programmi, che sono molto più in armonia colle necessità dell'insegnamento magistrale.

Per le scuole maschili di grado superiore il ministro si restrinse a richiedere tale esame di

ammissione, che presuppone un grado di coltura generale; per le scuole maschili di grado inferiore e per le femminili in generale, ordinò pure la istituzione di un corso preparatorio.

Ora, io prego l'onorevole ministro di volere informare la Camera, se i suddetti programmi siano stati attuati, e se, dove una scuola normale maschile di grado inferiore, oppure una scuola normale femminile esista, sia stato istituito il corso preparatorio biennale, come è prescritto dal citato regio decreto del giugno 1883.

Ciò premesso vengo ad una breve analisi della legge in discussione; anche per giustificare gli emendamenti e l'ordine del giorno che ho presentati, e che in parte si assomigliano ad altre proposte fatte da' miei onorevoli colleghi; emendamenti ed ordine del giorno che almeno in parte rispondono ai voti manifestati nella tornata di ieri.

In questo disegno di legge si desidera anzitutto quella che io dirò la costituzione del diritto transitorio.

So bene che la giurisprudenza compie e corregge quello che possa mancare nell'opera del legislatore; ma so altresì che per evitare i danni della esitanza e dell'arbitrio, è meglio che la legge sia per quanto è possibile chiaramente ed esattamente formulata.

Ora io chieggo al signor ministro ed alla Commissione: fra la legge del 9 luglio 1876 e la legge che oggi discutiamo, quale deve prevalere? O dirò meglio: certe prescrizioni della legge del 1876 s'intendono esse cancellate colla nuova legge o seguitano ad aver vigore?

Ad esempio: persiste tuttavia il limite di età a 22 anni, quale è sancito nell'articolo 3^o della legge 9 luglio 1876 per potere aspirare alla semplice nomina di maestro in via di esperimento? Per l'altro udii un collega esertissimo nelle discipline pedagogiche e nelle leggi scolastiche, non mettere nemmeno in dubbio che il limite di età fosse tolto di mezzo da questo disegno di legge; e poi un altro egregio uomo, non nostro collega, ma altrettanto autorevole in fatto di leggi e discipline didattiche, mi si dichiarò di tutt'altro avviso.

Ora, con un articolo transitorio, o con una dichiarazione che facciano i veri organi del pensiero legislativo, che sono il Governo e la Commissione, è pur d'uopo che venga tolto di mezzo questo dubbio.

In secondo luogo la legge del 1876, nello stesso articolo 3, dice che fino a 22 anni si può essere soltanto nominati d'anno in anno a prova.

Perciò mi chiesi: il quinquennio di prova che si propone in questo disegno di legge, assorbe anche i ricordati esperimenti annuali, oppure codesto quinquennio di prova dovrebbe cominciare a ventidue anni soltanto?

Altro dubbio che io desidero venga risolto dal Governo e dalla Commissione: nell'articolo 4 della legge 9 luglio 1876 è permesso per i maestri nominati ad anno anche uno stipendio al disotto del minimo; onde un comune può assegnare al maestro tale mercede, che sarebbe ricsuta dal villano scalzo che va a zappare la risaia.

Se continua a valere la regola dell'età, persiste pure nel comune la facoltà (che io non ho sufficiente energia di parola per biasimare) di pagare al maestro uno stipendio inferiore al minimo di legge?

Di più vi sono, oggi, dei maestri in corso di biennio, in corso di sessennio, in corso del termine convenzionale, giusta il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1876. La legge dunque, per essere prudente, dovrebbe alcun che statuire sul diritto transitorio; cioè dichiarare: se i maestri che, nominati prima della pubblicazione di questa legge e stanno compiendo il termine convenzionale o il biennale o sessennale, debbano considerarsi già confermati nel loro ufficio, per 10 o per 15 anni, o se debbano, invece, subire la prova della riconferma.

Esposti così i miei dubbi sulla portata della legge, rispondo ad una obiezione che per avventura potrebbe venirmi dalle egregie persone che siedono al banco della Commissione e del Governo.

Un articolo del disegno di legge dice che sono abrogate tutte le leggi anteriori, contrarie alla presente.

Ma chiunque abbia, poco o molto, confidenza con le questioni giudiziarie sa che per *contrarietà* in giurisprudenza si intende *incompatibilità*. Nei conflitti di tempo con la legge posteriore si intende abrogata l'anteriore soltanto se questa sia con quella incompatibile, oppure esaurisca la materia in quella trattata.

Or bene, nel caso concreto, non mi appago alla generica abrogazione dell'ultimo articolo del disegno di legge: poichè, a dir vero, io non trovo, ad esempio, *contrarietà*, *incompatibilità*, fra la nuova legge che dichiara nominarsi il maestro per dieci anni, di cui cinque a prova, e l'articolo 3 della legge del 1876, il quale dice che, fino a ventidue anni compiuti, non si può essere nominati maestri.

Io non trovo incompatibilità fra il decennio che

si prescrive in un articolo del disegno di legge, e le prime nomine ad anno per difetto d'età che sono portate dall'articolo 3 della legge del 1876.

Comprendono dunque l'onorevole ministro e la Commissione, che, se non per altro, ad evitare discordie e conflitti di giurisprudenza, giova che venga la loro autorevole parola a chiarire quale sia il senso della legge proposta alla nostra approvazione.

Passo finalmente a dire di alcuni emendamenti che proposi al disegno di legge, più che altro allo intento di formulare chiaramente il mio pensiero, meglio che non potrei con un discorso davanti alla Camera.

Del resto sarei ben ridicolo se avessi la pretesa di aver sempre veduto giusto e fatte proposte incensurabili, e peggio, che la vincano sugli emendamenti presentati dai miei colleghi. Io non ho mirato altro che allo scopo, che per me era un debito di coscienza, di cooperare, nella misura delle mie forze, al miglioramento d'un disegno di legge che credo, nei suoi principii fondamentali e nei suoi alti fini sociali, accettabile. E prima di tutto, io ho proposto un emendamento all'articolo 1 del disegno stesso. Qui, nel secondo periodo del primo capoverso, si dice che i delegati scolastici debbono ogni bimestre riferire al Consiglio provinciale scolastico se gli stipendi dei maestri siano stati esattamente pagati.

Vi disse già l'egregio collega Luigi Ferrari, quale assiduo lavoro si possa aspettare dai delegati scolastici i quali adempiono ad un funzione non retribuita. Ma potrebbe d'altra parte porre sugli omeri degli ispettori circondariali, che hanno così modesto emolumento, la cura di rivedere ogni due mesi le buccie alle 40, o 50 o 100 e più amministrazioni comunali che hanno nel rispettivo territorio?

La pretesa passerebbe il segno. Converrebbe per lo meno retribuire codesti ispettori in modo che non si trovassero più costretti ad esercitare un'altra professione per campare la vita. Ma fino a che devono anche iscriversi nell'albo dei procuratori o darsi all'ingegneria e così dicendo, non abbiamo diritto di accrescere di tanta mole il loro lavoro.

Io dunque dissi a me stesso: se i comuni venissero invitati, dieci giorni dopo la scadenza di ogni rata di stipendio, a dare partecipazione al Consiglio provinciale scolastico del fatto pagamento, la cosa non correrebbe più liscia? Il Consiglio provinciale scolastico non avrebbe contezza, nei primi giorni di ciascun mese, di ciò che si sarebbe fatto dai diversi comuni sparsi nella provincia? Quale

briga è per un comune il mandare una noticina al Consiglio provinciale scolastico? E d'altra parte, signori, è egli supponibile, è possibile concepire che vi sia un sindaco il quale affermi il falso, che scriva al Consiglio scolastico di aver pagato, mentre non ha pagato la rata degli stipendi? Si farebbe un oltraggio ai rappresentanti dei nostri comuni!

Dunque, o quel dato comune ha partecipato al Consiglio scolastico di aver pagato lo stipendio al maestro (e fino a prova contraria gli si deve credere) o il comune non adempie al dovere di dare partecipazione del fatto pagamento e schiettamente confessa che non ha pagato, e allora entra in mezzo il Consiglio scolastico a fare le opportune indagini, ed a prendere i provvedimenti previsti dall'articolo 1° del disegno di legge.

All'articolo 2 propongo si aggiungano le parole "e non oltre la metà." E difatti, signori, quale è il concetto dell'articolo 2: concetto, secondo me, giustissimo? Che lo stipendio del maestro non si possa mai pignorare, nè sequestrare salvo che per alimenti dovuti per legge. Saranno, per caso, i figliuoli, sarà il coniuge, saranno i genitori, i suoceri che hanno diritto agli alimenti. Ma il Codice civile statuisce che gli alimenti vengono somministrati in ragione del bisogno di chi li domanda, e delle sostanze di chi è obbligato a somministrarli. Ora, se il maestro è tenuto a fornire a taluno gli alimenti, ha pur egli diritto di vivere. E vorrete privarlo fin dell'ultimo scudo con cui deve comperarsi il pane quotidiano?

Dunque abbia pure il debito causa da un obbligo di alimenti: ammetto che si possa staggire con sequestro o pignoramento metà dello stipendio dovuto al maestro, ma non che lo si possa sequestrare o pignorare del tutto.

Agli articoli 4 e 5 sorgono le più gravi questioni. La Commissione dovette risolvere questo arduo problema: legare meno che fosse possibile l'autonomia del potere municipale, e garantire più che fosse possibile le condizioni morali e materiali del maestro, col far luogo ad una più viva e più efficace ingerenza del potere ecclesiastico.

Il problema venne risolto certamente in modo che merita lode da parte della Camera. Ma per avventura non sarebbe ancora aperta la via a migliorare il disegno di legge? Movendo da quei criteri appunto che la stessa Commissione ha posti, non si verrebbe a conclusioni, diciamo pure, un po' più radicali?

Invero la Commissione propone che, passato il quinquennio, se per attestazione del Consiglio scolastico provinciale il maestro ha lodevolmente com-

piuto il suo servizio, egli abbia diritto a continuare per altri cinque anni; e successivamente nell'articolo 5° propone: che il maestro il quale non ha meritato nè ammonizione nè altra pena disciplinare, ed ha proseguito a rendere lodevole servizio abbia diritto alla conferma, e soggiunge che la prima conferma deve essere, per quindici anni; e di cinque anni in cinque anni le successive. Ora io domando: che differenza c'è dal prescrivere che dopo un quinquennio di prova, il maestro è nominato a vita, al dire che, compiuto il quinquennio, egli ha diritto di restare altri quindici anni, se ha lodevolmente esercitato l'ufficio suo, e poi altri cinque ed altri cinque ancora, finchè debba pagare il supremo tributo di tutti i viventi, ovvero abbia, incanutendo, la fortuna di conseguire la pensione?

Non v'è dunque tra la redazione che propongo, e che presentano altri colleghi, e il disegno della Commissione che una differenza di parole.

Nel disegno della Commissione è conservato quasi direi un simulacro della podestà comunale di licenziare i maestri. Invece io ed altri proponiamo che anche codesta finzione venga tolta, e che addirittura si dica che il maestro viene nominato. E non si dica nemmeno a vita, se non si vuole; ma si affermi non poter egli venire licenziato, se non per gravi motivi, che ho tradotti in un mio emendamento.

Da prima io aveva preso le mosse da un concetto diverso. Diceva tra me: è egli giusto che il maestro dopo cinque anni di magistero, sia pure lodevolmente compiuti, abbia assoluto diritto ad essere nominato maestro comunale?

Benchè sommamente inclinato a largheggiare verso codesti modesti quanto utili artefici della civiltà nazionale, non pareami prudente vincolare siffattamente la libertà del Consiglio comunale, da obbligarlo a tenere il maestro dopo un quinquennio di prova. Ognuno sa che oltre i motivi espressi dalla legge per i quali può essere decretato il licenziamento del maestro, si possono dare altre molte ragioni contingenti, affatto locali, affatto personali, che fanno intollerabile la permanenza di un maestro in un dato comune, e lo rendono uggioso alla rappresentanza comunale e fors'anco alla cittadinanza.

Ma tali criteri pur apprezzabili, hanno ceduto davanti alla considerazione che, per tal modo, i comuni ritrosi a vincolarsi indefinitamente, potrebbero deluder la legge, continuando a nominare a prova sempre nuovi maestri di quinquennio in quinquennio, col proposito di non confermarli mai.

Ecco le ragioni della forma che avrei dato agli articoli 4 e 5, nel qual ultimo sono espressi chiaramente i gravi motivi che possono dare causa al licenziamento del maestro. E cioè:

“ 1. Se per infermità permanente sia reso impotente all'adempimento del proprio ufficio;

“ 2. Se sia provato che manchi della necessaria attitudine didattica;

“ 3. Se sia incorso tre volte nella pena della censura o due volte nella pena della sospensione dall'ufficio, contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 334 della legge 13 novembre 1859, oppure se siano state ad esso inflitte le pene comminate nei numeri 3 e 4 dello stesso articolo. „

Come vedono la Commissione ed il ministro, gli interessi morali e pedagogici della scuola comunale sarebbero appieno protetti dagli articoli 4 e 5 come vennero da me proposti. Può essere che il maestro, pure avendo saputo, nel periodo di prova, dare come suolsi dire, la polvere negli occhi, si palesi con l'andar degli anni manchevole quanto alle necessarie attitudini didattiche. Or bene, di ciò sarà giudice il Consiglio scolastico provinciale, e questa sarà una buona ragione per licenziare il maestro anche se egli abbia avuto nomina a vita. Così pure la ragione fisica. E parimente il motivo della pena in cui egli sia incorso a termini dell'articolo 334 della legge 13 novembre 1859. Senonchè per gli effetti di codeste pene, reputo debba farsi una distinzione, che è nella logica delle cose.

Io comprendo che il maestro non solo possa, ma debba essere licenziato quando incorra in una delle pene portate dai numeri 3 e 4 dell'articolo 334 della legge del 1859. Come si può tenere un maestro il quale sia assoggettato alla pena della deposizione, od al quale sia stata addirittura inflitta la interdizione scolastica?

Ma quando invece si tratta semplicemente della censura e della sospensione, allora non mi parrebbe giusto, sarebbe almeno troppo severo castigo venire senz'altro al licenziamento, perchè una sola volta o due gli sia stata inflitta la censura, perchè una sola volta siagli stata applicata la sospensione dall'ufficio.

Questi sono i criteri ai quali io informai i miei emendamenti agli articoli 4 e 5 del disegno di legge.

Vengo all'articolo 6°. Io proporrei che dopo il secondo capoverso fosse inserito il seguente:

“ I membri del Consiglio che sono ad un tempo consiglieri di un comune della medesima provincia, non votano nelle questioni riguardanti le scuole ed i maestri del comune stesso. „

Nel regolamento sull'amministrazione scolastica provinciale, approvato con decreto 3 novembre 1877, è contemplata all'articolo 5 una incapacità di voto. Ivi è detto:

“ I presidi dei regi licei e i direttori di scuole normali ed elementari, membri del Consiglio, non votano nelle questioni risguardanti g'Istituti affidati alle loro cure. ”

E nel precedente articolo 3 è detto:

“ A formar parte del Consiglio scolastico entrano due rappresentanti del comune. ”

Io mi sono chiesto più volte, se il legislatore per rappresentanti del comune abbia inteso veramente due consiglieri comunali, o, come più propriamente dovrebbe interpretarsi, due cittadini eletti dal Consiglio comunale.

In qualche città ho veduto sempre nominare a consiglieri scolastici due membri del Consiglio comunale; invece, in altre, ho pur visto nominare a consigliere scolastico provinciale chi non sedeva nel Consiglio comunale, ma avea sopra di sè attratto lo sguardo per altezza di studi o per nobiltà di civili propositi. Dunque la legge è diversamente interpretata nei diversi luoghi.

Secondo l'antico assioma, io giudico debba prevaler la più larga alla più ristretta interpretazione.

Ad ogni modo, una volta che, nel Consiglio scolastico provinciale, segga un consigliere di qualche comune della stessa provincia, signori miei, non c'è soltanto una incompatibilità politica, una incompatibilità morale, ma anche una vera incompatibilità legale.

Noi vediamo, nella procedura civile e penale, statuito che non può sedere giudice in appello, chi abbia seduto nel primo giudizio, quando abbia a decidere la medesima causa. Ora suppongasi Tizio che sia ad un tempo consigliere comunale e consigliere scolastico di Roma; egli ha preso parte a quella deliberazione con cui venne dato lo sfratto ad un maestro: il maestro se ne querela al Consiglio scolastico provinciale; e quel medesimo consigliere siede in questo Consiglio, e vi porta l'influenza della sua autorità, l'efficacia della sua parola, ed anche il contributo del suo voto, per accogliere o respingere il ricorso del maestro; per accoglierlo se egli davanti al Consiglio comunale sia stato favorevole al maestro, e respingerlo, se invece gli sia stato contrario.

Codesto stato di cose evidentemente ripugna ai più giusti sentimenti di un animo retto.

E lo so per esperienza mia, che, sedendo nel

Consiglio comunale di Verona, fui pure per molti anni consigliere scolastico provinciale; e se per mero caso non mi trovai, ho avuto però la coscienza che avrei potuto trovarmi, prima o poi, in codesto conflitto morale e giuridico.

Ora io null'altro domando se non che si estenda ai consiglieri scolastici, che sono nel tempo stesso consiglieri di un comune della provincia, quel divieto di voto che provvidamente l'autore di questo regolamento ha applicato ai preposti degli Istituti di pubblica istruzione. Giustizia per tutti! Se si dubita che codesti funzionari possano stare a disagio votando sopra una questione che riguarda gli stabilimenti da loro diretti, per identità di ragioni deve dubitare non si senta tranquillo il consigliere d'un comune, quando egli abbia a giudicare pro o contro di sè stesso nel Consiglio scolastico.

Ma quello che soprattutto mi ha impressionato nel disegno di legge, di cui sto compiendo una rapida analisi, si è il pensiero di quelli, che oggi si trovano nell'ufficio di maestri elementari, dei quali si hanno tre categorie: i maestri nominati a prova per un biennio; i maestri nominati per il maggior tempo prescritto poi dalla legge del 1876, cioè per un sessennio; e finalmente i maestri legati da convenzioni, i quali hanno davanti a se, od una convenzione a vita, ed allora non mette conto di occuparsene, perchè i contratti hanno forza di legge tra coloro che li hanno fatti, oppure una convenzione a termine.

Ieri l'onorevole Bonghi, con quella esatta e stringente parola, che gli è propria, diceva: vedete, questa legge perpetuerà la lebbra dei cattivi maestri nella nostra penisola, perchè coloro, che oggi sono in ufficio, o non si potranno rimandare, o si potranno rimandare difficilmente. E si fu dopo avere udita codesta osservazione dell'onorevole Bonghi, che ho pensato tra me (e nel tempo stesso pare ci avesse posto mente l'onorevole Roux), e mi sono domandato se non si potesse provvedere insieme alla sicurezza del maestro, ed anche alla libertà dei comuni, di guisa che, attuata questa legge, dei maestri nominati prima della sua attuazione sia consentito di fare una scelta, di conservare i migliori, e rimandare i peggiori.

Ed è uniformandomi a questo concetto, che ho formulato l'articolo transitorio, che venne distribuito ai miei onorevoli colleghi e che è così concepito:

“ La riconferma è necessaria per il maestro nominato avanti la pubblicazione della presente

legge. Alla scadenza del biennio, o del sessennio, o rispettivamente della convenzione, di cui il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1876, il comune delibera se lo debba confermare in ufficio. Se il comune non assegna uno stipendio superiore almeno di un al minimo che compete alla scuola secondo la classificazione fattane, la deliberazione di conferma è domandata al Consiglio scolastico provinciale. Qualora il maestro non sia confermato, ha effetto l'articolo 3 di questa legge. »

Ed ora spiego la ragione della seconda parte di questo articolo transitorio.

La Commissione coll'articolo 3 del suo disegno di legge, ha posto molto opportunamente i comuni in questo bivio: o di soffrire una specie di *diminutio capitis*, cioè di avere scemata la libertà giuridica di elezione dei maestri, o di fare un lieve sacrificio finanziario per clevarne lo scarso emolumento. E non può negarsi che l'espedito ideato dalla Commissione sia molto sagace.

Ma i comuni possono sfuggire a codesto dilemma, confermando o tacitamente lasciando confermare i maestri che sono attualmente in ufficio ai quali non può logicamente estendersi l'azione attribuita dall'articolo 3 al Consiglio scolastico.

Io vorrei dunque adottato, in via transitoria, un sistema, che, pur rispettando il diritto dei comuni, non però li inducesse a conservare dei maestri men buoni, per non sottoporsi alla ingerenza del Consiglio scolastico, e non aggravare nemmeno il bilancio.

Non sarebbe giusto considerare come stabili i maestri oggi in ufficio o rendere obbligatoria la conferma loro, perchè i comuni non poteano prevedere questa legge: e *voluntas non trahitur ad incognitum*. Debbono dunque assoggettarsi alla riconferma; ma questa sia deliberata dal Consiglio scolastico, il quale saprà ben pesare i titoli, salvo che il comune faccia l'aumento dello stipendio.

In tal modo si concilierebbero, ad avviso mio, tutte le esigenze del periodo di transizione.

E spero che questo pensiero non riuscirà discaro alla Commissione e neanche all'onorevole ministro, il quale della Commissione fu il primo e illustre relatore, poichè esso non fa che portare sul terreno del diritto transitorio il concetto dell'articolo 3 del disegno di legge.

Per quanto riguarda la giustificazione degli emendamenti proposti, parmi non avere altro da aggiungere. Spenderò dunque poche parole sul mio ordine del giorno.

Ieri si dubitò od affermò da taluno che il Consiglio scolastico provinciale, come oggi è costituito, non possa adempiere all'alto ufficio che gli viene assegnato dal presente disegno di legge. E per verità il regolamento del 3 novembre 1877 sembra qua e là manchevole per la procedura; e la composizione stessa del Consiglio scolastico non offre alle volte quelle salde e tranquillanti garantigie che si domandano perchè egualmente e costantemente siano tutelati e difesi i diritti dei comuni e dei maestri. Senza la minima idea di atteggiarmi a specialità e di dare suggerimenti all'onorevole ministro, mi restrinsi a concretare il mio desiderio in un ordine del giorno, nel quale è espresso il concetto che l'onorevole ministro riprenda in esame il regolamento del 3 novembre 1877; lo ristudi, per avvisare se con opportune riforme, sia nella costituzione del Consiglio scolastico, sia nel procedimento da adottarsi per l'esaurimento delle funzioni che sono allo stesso affidate, si debba nella amministrazione scolastica provinciale portare qualche mutamento.

E concludo: io voto questo disegno di legge, sperando che, per la cooperazione dei parecchi colleghi di questa Camera, i quali hanno dimostrato così grande amore ai maestri, e pel gentile consenso della Commissione e del ministro, si possa migliorare il disegno stesso e far cosa, quanto è possibile, perfetta.

Io lo voterò perchè reputo che ieri l'onorevole Bonghi abbia peccato di esagerazione, allorchè disse che, per la maggior parte, i maestri sono infetti della tabe del socialismo. Ed egli intendeva sicuramente il socialismo nel significato più pauroso della parola: perocchè un po' socialisti, oggi, in teoria od almeno in pratica siamo tutti.

Sapete, signori, quale è il socialismo dei maestri elementari?

È quello di chi non può contare sulla sicurezza del domani; di chi ode i figliuoletti gridare che hanno fame, e li vede seminudi e scalzi.

Questo è in generale il socialismo dei maestri elementari !!

Pochi giorni fa, parlando della istituzione della scuola popolare nella nostra Italia, io ho rammentata la stupenda definizione che dà del socialismo pratico uno scrittore tedesco, lo Scheel: *la filosofia economica della classe sofferente*. Fate che i maestri cessino di essere una classe sofferente.

E non più socialisti, nichilisti, radicali l'anarchici, come oggi li dipingete, ma essi saranno tanti araldi di libertà e di civiltà, nei suburbi e nelle campagne. (*Benissimo!*)

Non aggiungo altro, e spero che, in grazia di

questa legge, si stringerà viepiù quell'intimo legame che deve riunire i legislatori alla nazione. E poco, ma è qualche cosa.

Faremo più e meglio: fabbricando per i maestri si fabbrica per l'avvenire della patria e della civiltà. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole **Mazziotti Matteo.**

Mazziotti Matteo. Per tenermi rigorosamente nei limiti d'una discussione generale, prenderò a considerare l'obbietto che si propone il presente disegno di legge, e mi intratterrò su di esso assai brevemente, per non tediare la Camera.

Tanto la relazione che precede il disegno di legge, quanto il titolo di questo denotano chiaramente lo scopo che il medesimo si propone. Tale scopo è duplice: assicurare il pagamento dello stipendio ai maestri elementari, e garantire la loro posizione di fronte alle amministrazioni comunali.

Non è a dubitare dell'effettiva e reale necessità di assicurare il pagamento degli stipendi dei maestri; poichè la stessa relazione dell'onorevole Coppino, come già precedentemente era stato notato, dimostra che una gran parte dei comuni del nostro regno non si trova nell'esatto adempimento dei suoi obblighi verso i maestri. Anzi l'onorevole ministro ci designa anche quanti sono questi comuni i quali sarebbero ben 1022! È questo indubbiamente un fatto assai grave, perchè essendo molto tenue lo stipendio che si dà al maestro elementare per il disimpegno dell'ufficio suo, è un vero atto di crudeltà e di ingiustizia che non si paghi addirittura o si tardi a pagare così scarsa mercede al povero maestro.

Di questo sconcio si suole ordinariamente dare la colpa alle amministrazioni comunali, e non sono mancati alcuni, i quali appunto perciò hanno scagliato i loro strali contro di esse chiamandole responsabili di sì inumano trattamento verso gli sventurati maestri.

Io credo che l'accusa sia del tutto infondata ed ingiusta e che niuna, proprio niuna colpa sia da attribuirsi alle amministrazioni comunali.

Mi duole che la relazione dell'onorevole Coppino, enumerando i comuni che non hanno adempiuto all'obbligo di pagare esattamente i maestri, non ci abbia parimenti accennate le cause di questo doloroso fatto. Se esse ci fossero state indicate, se ne avessimo avuto esatta e particolareggiata notizia, noi potremmo agevolmente designare i rimedi per ovviare a codesto male; ma non solo codeste notizie non risultano dalla relazione medesima, ma non ve ne ha in essa alcun cenno; sicchè nella mente dei più i poveri comuni sono

ancora, senza alcuna difesa e senza alcun giudizio, sotto il non lieve peso dell'accusa di venir meno all'adempimento di un dovere, che loro solennemente prescrive non solo l'equità, ma anche la legge.

Ora io reputo che essi sieno del tutto innocenti di tale addebito e che le cause del poco esatto adempimento di quel dovere sieno ben diverse da quelle, che si costuma ordinariamente di immaginare, cioè il mal talento o l'incuria delle amministrazioni comunali.

Comprenderei la grave accusa che si muove ai comuni se essi avessero ricusato di iscrivere nei loro bilanci le somme dovute per lo stipendio ai maestri, ma questo, a mio credere, non si è punto verificato; almeno niuno esempio di tale ingiustificabile diniego è giunto a mia conoscenza. E d'altra parte se ciò fosse avvenuto, non sarebbe mancata certo l'autorità della deputazione provinciale ad iscrivere d'ufficio la somma nel bilancio.

Le cause adunque dell'ingiusto trattamento, che si usa in alcuni comuni ai maestri, non possono rinvenirsi nel difetto di iscrizione delle somme in bilancio, invece debbono indagarsi nel fatto non del comune, ma di coloro cui compete il materiale adempimento dell'obbligazione che esso ha verso il maestro.

Ora non è il comune che paga direttamente lo stipendio, ai maestri; le amministrazioni comunali procedono all'iscrizione della somma in bilancio, e poi provvedono al distacco del mandato in favore del maestro e con ciò è esaurito il loro compito. Che cosa suole avvenire dipoi? E qui invoco la testimonianza di tutti coloro, i quali hanno un po' di cognizione del modo con cui procedono le cose nei piccoli comuni, specialmente nei comuni rurali; succede che si rilascia il mandato al maestro, ma quando egli va dal tesoriere comunale per riscuotere quel che gli è dovuto, esso trova chiusa la Cassa, poichè il tesoriere non si trova in regola colla sua contabilità e non è in grado di provvedere al pagamento.

Io credo che questa sia la vera ragione, per la quale i maestri sono stati così male trattati. E se ne attribuisce erroneamente la colpa alle amministrazioni comunali, mentre spetta esclusivamente a coloro, che debbono materialmente curare il pagamento.

L'attuale disegno di legge intende togliere questo inconveniente con un sistema assai semplice, vale a dire, facendo ordinare all'esattore di pagare direttamente lo stipendio ai maestri; sicchè questi esattori dovrebbero prelevare, dalle somme che riscuotono per le sovraimposte comunali, una

cifra corrispondente agli stipendi dei maestri e versarla ad essi.

A me pare che questo rimedio che si vuol adottare, sia affatto illusorio ed inefficace e nè dirò la ragione.

L'articolo 93 della legge sulla riscossione delle imposte del 20 aprile 1871 obbliga l'esattore ad adempiere anche l'ufficio di tesoriere del comune. Non mi pare che questa disposizione di legge sia stata modificata; in ogni modo è incontestabile il fatto che in una gran parte dei comuni l'ufficio di tesoriere è congiunto a quello di esattore. Sicchè il disegno di legge in esame, per assicurare l'esatto pagamento degli stipendi ai maestri, che non avviene per colpa del tesoriere comunale, non trova altro rimedio che quello di fare assegnamento su la puntualità dell'esattore, il quale non è altro che lo stesso tesoriere comunale, cioè proprio il colpevole del tardivo pagamento dello stipendio. E le cause di tale colpa stanno proprio nella unione dei due uffici di esattore e di tesoriere.

La legge sulla riscossione delle imposte del 20 aprile 1871 dà l'obbligo agli esattori di versare le imposte anche se non le riscuotono; quindi tutte le somme che trovansi iscritte nei ruoli costituiscono un debito dell'esattore verso lo Stato, verso la provincia, verso il comune.

Suole avvenire non di rado che questi esattori non possano riscuotere alle diverse scadenze tutta la somma iscritta nel ruolo e si trovino così delle somme in meno; ed allora, mancando di altri mezzi per adempiere l'obbligo loro verso la provincia e verso lo Stato, per sottrarsi alle multe ed alle gravi penalità, cui andrebbero incontro non curando l'integrale versamento di ciò che debbono al ricevitore provinciale, fanno a fidanza su la tolleranza dei comuni e su le private relazioni con il sindaco o con i componenti della Giunta, e si servono per i pagamenti al ricevitore provinciale non solo della sovrimposta, ma anche delle altre entrate del comune che dovrebbero ritenere presso sè come tesoriere e riservarle esclusivamente per le spese dell'azienda comunale.

È questo un abuso che occorre assai spesso, più di quello che forse si immagini, ed al quale offre occasione propizia l'unione dei due uffici di tesoriere e di esattore comunale; massime quando, e ciò non è certamente raro, tali uffici vengono assunti da persone, che non hanno i capitali necessari per esercitare queste intraprese.

In ciò sta appunto una delle ragioni del cattivo funzionamento di quelli uffici nei comuni, poichè questi esattori e tesoriere sogliono covrire

le magagne di uno dei servizi loro affidati coi mezzi che provengono dall'altro; e da ciò proviene il più delle volte l'indugio nei pagamenti degli stipendi non solo al maestro, ma anche agli altri funzionari retribuiti dal comune. Non possono essi venir soddisfatti esattamente dei loro stipendii quando le somme che doveano servire a questo uso ed in generale per l'azienda comunale sono state precedentemente, ad evitare severe penalità, versate alla ricevitoria provinciale.

Dopo queste considerazioni io domando: può dirsi seriamente efficace la disposizione dell'articolo 1° della legge che ci viene proposta? L'articolo 1° di essa non fa altro che mettere in rapporto diretto il maestro e l'esattore, sicchè quegli possa riscuotere direttamente da questi lo stipendio; ma quando io vi ho dimostrato, che proprio su gli esattori ricade la colpa dell'indugio nel pagamento degli stipendi ai maestri, mi pare di avere dimostrato nello stesso tempo che sia vana ogni fiducia nei provvedimenti, che ci si propongono.

Il disegno di legge in esame, mira, oltre dello scopo cui ho accennato, anche ad un altro obiettivo, cioè a garantire la posizione dei maestri nei loro rapporti con le amministrazioni comunali, poichè si è finora deplorato che troppo di frequente esse cangino a loro talento i maestri. Si è detto che da questa instabilità dell'ufficio derivi grave danno al buon insegnamento elementare. Io avrei veramente desiderato che nella relazione di questo disegno di legge, prima di proporre i rimedii per rendere più stabile e più sicuro l'ufficio del maestro, si fosse somministrata con dati precisi di fatto la prova e della soverchia frequenza del licenziamento dei maestri e che i Consigli comunali usino delle facoltà, che loro son date dalle leggi esistenti, per congedarli senza alcuna giusta ragione; ma alcuna indicazione, alcun dato che si riferisse a un fatto così grave io non ho saputo trovare nè nella relazione, nè in alcun altro precedente. Si è sempre asserito che i comuni con troppa facilità licenzino i maestri e che lo facciano molte volte a capriccio, ma non si è mai designato finora nemmeno approssimativamente quanti fossero i casi di arbitrario licenziamento. Comunque non vi sia una dimostrazione di quest'uso frequente della facoltà di licenziare i maestri, io credo nondimeno che il fatto sussista e che meriti di essere accuratamente studiato. Egli è vero che molti comuni facilmente congedino i maestri; ma io domando a voi, domando alla vostra esperienza: quando un comune si è provveduto di un buon maestro e vede che costui adempie rigorosamente

gli obblighi suoi e cura regolarmente l'istruzione dei suoi discepoli, sapete voi che siano frequentemente avvenuti dei casi in cui un maestro simile sia stato licenziato?

Io so che vi sono molti maestri, i quali effettivamente passano di continuo da un paese all'altro, ma so che questi non sono punto il fiore dei maestri; essi rimangono breve tempo in un Comune perchè questo, vedendoli ignoranti o trascurati nell'adempimento dei loro doveri, ovvero esempio di poca moralità al paese, naturalmente profitta assai di buon grado della facoltà di congedarli.

I buoni maestri sono tenuti con affetto e con cura dalle amministrazioni comunali. Non facciamo ad esse l'addebito assolutamente ingiusto di licenziare per mera fantasia i maestri buoni. Se frequenti licenziamenti succedono non è perchè i comuni a loro talento, senza alcuna ragione, mandino via i maestri, ma perchè non trovano in essi tutti quei requisiti, tutte quelle attitudini che sono necessarie ad assicurare un buon insegnamento elementare.

Quando voi adunque consacrate in questo disegno di legge disposizioni che tendono ad aumentare notevolmente il numero degli anni, durante i quali un comune possa essere obbligato verso un insegnante, voi non migliorate certo le condizioni dei buoni maestri, poichè non avete bisogno di articoli di legge per imporre al comune di conservare quel maestro che adempie rigorosamente all'ufficio suo; voi giovate esclusivamente ai maestri cattivi senza avvantaggiare i buoni.

Possono essere moltissime le ragioni che inducono un comune a licenziare un maestro. I requisiti per esercitare degnamente questo importante e nobile ufficio sono non pochi, poichè trattasi di un ufficio assai delicato ed importante. Or io non credo che a sì alta missione corrispondano nella pratica gli esami che si fanno per il conseguimento della patente di maestro di grado elementare e che tali esami, per il modo come sono fatti e per ciò che in essi si richiede, costituiscano una garanzia sufficiente.

Una parte, forse non piccola, dei maestri difetta di molti requisiti per adempiere il suo ufficio, ch'è non solo d'insegnamento, ma anche di educazione popolare, ed oltre le ragioni che possono dipendere dalla poca attitudine del maestro sotto il rapporto intellettuale, vi possono essere altre considerazioni abbastanza gravi per indurre un'amministrazione comunale a congedarlo. Si hanno purtroppo non infrequenti esempi di trascuranza

nell'adempimento dei propri doveri; occorre non rare volte che nell'impartire l'istruzione alle giovani menti si insinuino in esse insegnamenti tutt'altro che morali ed educativi. Alle volte avviene, specialmente nei comuni che sono agitati da lotte municipali, che i maestri invece di attendere al disimpegno del loro ufficio e mantenersi lontani dalle gare del paese, vi si gettano a capo fitto, di modo che, pure essendo buoni maestri, che adempiono esattamente il loro dovere, l'amministrazione comunale si trova nella necessità di allontanarli.

E queste cause di frequenti congedi possono verificarsi in maggior numero per le maestre. Io non voglio dire alcuna parola contro una classe pur benemerita, quale è quella delle maestre. Ma egli è certo che queste maestre che sono nei nostri piccoli comuni ad insegnare alle fanciulle, lasciano alcune volte tristi e dolorosi esempi, lasciano delle tracce ben dolorose nelle nostre popolazioni, in cui è vivo e profondo il sentimento della moralità e della famiglia.

Io non disconvegno che sia necessario davvero dare ai maestri una garanzia per la loro posizione di fronte all'arbitrio delle amministrazioni comunali, ma trovo che vi sia un'altra garanzia assai più importante da stabilire ed è la garanzia dell'interesse dell'amministrazione comunale verso i maestri, garanzia che non trovo in nessuna guisa nel disegno di legge in discussione. E mi preoccupa questa lacuna, questa deficienza del disegno di legge, quando trovo che nientemeno si estende a 10 a 15 a 20 anni la durata di una convenzione tra il comune e il maestro. A me sembra che questi siano termini smisuratamente lunghi, che non si trovano in nessun contratto.

La legislazione civile non permette contratti a scadenza così lunga, come quelli che noi vediamo contemplati in questo disegno di legge.

E a quale garanzia nell'interesse comunale sono subordinati questi contratti di così lunga durata? Io non ve ne trovo alcuna seria ed efficace. Non ne rinvegno, ad esempio, nell'articolo 4 che, trattando della nomina dei maestri dispone, che essa debba produrre un obbligo pel comune per ben dieci anni.

Soggiunge la legge che, quando si tratta di una prima nomina, allora vi sarà un quinquennio di prova, ed il maestro non avrà diritto a continuare il suo ufficio per l'altro quinquennio, se non quando vi sia un attestato di lodevole condotta del maestro da parte dell'ispettore scolastico in seguito delle ispezioni fatte nella scuola. Fare dipendere da un filo così debole la lunghissima

durata di contratti tra i maestri e le amministrazioni comunali, a me sembra cosa non opportuna nè conveniente.

Io, in verità, ho poca fiducia in queste ispezioni scolastiche, massime quando succedono nei piccoli comuni, nei paeselli, che sono lontani dal luogo, ove ha sede l'ispettore, e poco accessibili. Voi sapete che cosa accade di sovente: maestri i quali forse durante l'anno intiero poco o nulla hanno atteso al loro ufficio, subito che hanno sentore dell'arrivo dell'ispettore scolastico preparano comodamente per dir così, la messa in scena. Allora quelle scuole, che prima erano vuote e deserte, si popolano d'un tratto, e l'ispettore, che le va a vedere resta sodisfatto, ed illuso nel vedere un grande numero di scolari.

Sarà a questa sola prova, a questo solo esperimento che noi subordineremo la durata di così lunghi contratti tra i maestri e le amministrazioni comunali?

Io credo adunque, per compendiare le poche osservazioni da me svolte, che questo disegno di legge non raggiunga lo scopo che si propone, in quanto ad assicurare l'esatto pagamento dello stipendio ai maestri, non garentisca d'altra parte le amministrazioni comunali: anzi menomi quelle guarentigie che attualmente posseggono.

Quindi io non darò il mio voto a questa legge. E non lo darò ancora per alcune altre considerazioni generali, che esporrò brevemente.

Si è detto da alcuni oratori che essi sono pronti a darle il loro suffragio, non perchè essa traduca in atto alcun grande obbiettivo, ma perchè la ritengono come un primo passo, un avviamento ad altre e più efficaci disposizioni. Si è inteso con ciò di invocare una serie di provvedimenti legislativi, di cui quello che ora discutiamo non sarebbe altro che il semplice inizio nella via del miglioramento progressivo della condizione morale e materiale dei maestri.

Quale risultato ci ripromettiamo da questi provvedimenti? Certo da essi saranno invogliati a concorrere all'ufficio di maestri elementi migliori, elementi più idonei, i quali attualmente, massime per la tenuità dello stipendio, non concorrono in questo campo, lasciandolo invece libero a quelli, che non si sentono in grado di aspirare ad un ufficio meglio remunerato.

Però oltre di questo risultato, che è veramente utile e benefico, voi ne raggiungerete in pari tempo anche un altro, della cui utilità mi pare sia da dubitare, quello cioè di chiamare a questi concorsi anche un numero di maestri maggiore di quello che attualmente si abbia. E voi sapete

che di maestri ne abbiamo già a dovizia, ve ne sono già tanti che non trovano da collocarsi utilmente.

Una prova di ciò si ha nel fatto delle non poche domande che si fanno da persone fornite della patente di maestri elementari per avere impieghi nelle costruzioni ferroviarie o nelle varie amministrazioni dello Stato. Se il numero dei maestri supera il necessario, noi dovremmo, per quanto a me pare, impensierirci di disposizioni che possono avere, tra le altre conseguenze, quella di aumentarlo considerevolmente.

Ad ogni modo, pure aumentando il numero dei maestri, egli è certo che avremo il vantaggio di chiamare all'insegnamento elementi migliori. Allora però sarà necessario di provvedere efficacemente ad assicurare in questo maggiore concorso la prevalenza dei buoni sopra i cattivi, e così elevare gradatamente il livello morale ed intellettuale dei maestri, perchè il maggior concorso potrebbe produrre l'effetto contrario.

Farò un'ultima osservazione. Noi vediamo che in una gran parte, o almeno in un certo numero di comuni, l'istruzione elementare non ci dà quei risultati che brameremmo, e nel lodevole intento di diffonderla sempre più nelle nostre classi popolari, noi ci affanniamo a fare leggi, per metterci sotto il rapporto della cultura popolare allo stesso grado delle altre nazioni civili.

Pure associandomi a questo nobilissimo intendimento, io non so nutrire la speranza che con i provvedimenti che ci vengono proposti noi fossimo in grado di raggiungerlo in breve volger di tempo.

È inutile il dissimularlo: in molti e molti comuni, l'istruzione elementare ha fatto ben modesti progressi, ed a mio avviso ciò si è verificato specialmente nei comuni rurali. Anzi, io credo che la maggior parte di quei 1022 comuni dei quali fa parola il ministro nella sua relazione ed in cui non si adempie al puntuale pagamento dello stipendio ai maestri, siano in massima parte i comuni rurali. Io stimo che, se in quei comuni, le leggi, che abbiamo attualmente sull'insegnamento elementare, non raggiungono del tutto il loro scopo; se la coltura popolare non è ancora così diffusa come sarebbe nei nostri desiderii, ciò non dipenda assolutamente da difetto delle leggi medesime, ma da circostanze ad esse estranee. Dipende, secondo me, da una duplice condizione di cose.

Dipende dalla condizione delle amministrazioni comunali, nelle quali non è penetrato ancora saldamente il concetto della necessità della cultura

popolare e dell'efficacia delle leggi e degli ordinamenti attuali per assicurarla.

Queste amministrazioni comunali non sono ancora convinte che il sacrificio non lieve che debbono fare nella loro finanza, abbia, nella pratica, un nobile e grande corrispettivo; ed è per questo che le leggi sulla istruzione elementare non vengono da esse applicate con la cura, con l'interesse, con lo zelo che pur sarebbero necessari. Questi poveri comuni lottano con grandissime difficoltà. Si tratta di comuni piccoli, frazionati, poveri, dove la metà dei loro bilanci è coverta appunto dalle spese per la istruzione elementare; di comuni i quali si sobbarcano ad oneri grandissimi per conseguire una regolare viabilità che li metta in comunicazione col mondo civile, dal quale anche adesso sono segregati. Ora, non si può fare una grave colpa a questi comuni, che lottano per la loro esistenza, di non avere tutto quell'entusiasmo, tutto quello zelo che sarebbero a desiderarsi per l'insegnamento elementare.

Se quelle leggi non ottengono la loro piena esecuzione dipende anche da un altro fatto. Quel convincimento che infruttuosamente si cercherebbe nelle amministrazioni comunali, non si rinviene neanche nelle nostre popolazioni agricole. Esse non sentono ancora il bisogno, l'imperiosa necessità di attendere all'istruzione elementare, e non possono sentire questo bisogno, poichè le affatica il problema della vita. Non possiamo illuderci; per quanto noi vogliamo con i nostri desiderii, e con i nostri voti, nobilitare la mente umana, egli è certo che un individuo, sia pure ispirato ad altissimi sentimenti, che deve di continuo lottare coi bisogni della vita, potrà ben poco vagheggiare questa istruzione elementare, questa istruzione che ci sta così giustamente a cuore.

Queste popolazioni agricole, come diceva, lottano colle maggiori difficoltà della vita; e finchè non si sarà migliorata alquanto la loro condizione, io sono persuaso che non sarà agevole ottenere risultati migliori nell'insegnamento elementare. Se queste popolazioni agricole non insorgono contro la durissima esistenza, cui sono condannate, egli è perchè esse poco proclivi alle agitazioni preferiscono di attendere tranquillamente, serenamente al loro lavoro; e quando veggono che questo non basta ad assicurare l'esistenza delle loro famiglie, emigrano nelle lontane Americhe in cerca di un lavoro più produttivo e di una novella patria.

Io credo che solo allorchando ci sarà dato di migliorare gradatamente la condizione delle nostre amministrazioni comunali, e delle nostre popolazioni agricole, noi potremo senza tema

di illusioni e di disinganni aspettare dall'insegnamento elementare tutti quei vantaggi, tutto il risultato che vivamente invochiamo. (*Bravo! Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bruschetti.

Bruschetti. Onorevoli colleghi, sebbene le mie osservazioni siano rivolte più specialmente ad un esame rapido e pratico degli articoli del disegno di legge che ci è presentato, tuttavia ho creduto di prendere la parola nella discussione generale, sia perchè non potrò decampare da qualche osservazione d'ordine generale; sia per risparmiarvi la noia di dovermi più volte ascoltare, e per mantenere quella brevità che io credo sia qui desiderabile e desiderata. Convengo con quelli de'miei colleghi i quali approvano il presente disegno di legge come una promessa di più efficaci e di più radicali provvedimenti. Avrei voluto, è vero, come fu notato da altri colleghi, che, piuttosto di pensare alle nomine, ai licenziamenti dei maestri, ed al modo di pagamento dei loro stipendi, si fosse pensato ad aumentare invece questi stipendi medesimi; ma però, per raggiungere ciò che sarebbe più desiderabile e necessario, non credo si debba abbandonare quello che oggi ci viene proposto di più limitato e di più modesto; e tanto più mi ci adatto inquantochè ho potuto con grande mia meraviglia constatare come molti maestri siano contenti che oggi la discussione si rinserrì soltanto nella questione della nomina e del licenziamento. Ho veduto infatti una circolare dell'Associazione nazionale degli insegnanti primari residenti in Roma, nella quale si dice chiaramente che i maestri saranno molto contenti e soddisfatti dell'opera nostra, se noi verremo presto a regolare l'affare della nomina e l'affare del licenziamento; quindi possiamo con cuore tranquillo trattare soltanto di queste questioni, senza preoccuparci pel momento degli stipendi, come spero, peraltro, che faremo nel più breve termine possibile.

E passando ad un rapido esame, come diceva, di queste disposizioni del disegno di legge, io lo accetto principalmente per la innovazione importante che vi si contiene, e cioè quella di una maggiore ingerenza dello Stato sull'istruzione primaria.

E diffatti, se noi consideriamo la disposizione dell'articolo 1° e dell'articolo 3° noi vediamo che l'intendimento del legislatore sarebbe quello che lo Stato prendesse maggiormente cura dell'istruzione elementare,

Tuttavia io trovo che nel progetto della Commissione, l'articolo primo, piuttosto che migliorare quello dello schema ministeriale, ha alquanto peggiorato la situazione, dacchè la Commissione fece troppo a fidanza sopra la diligenza di quei delegati scolastici che dovrebbero verificare quando gli stipendi siano o no pagati puntualmente, e riferirne al Consiglio. E la Commissione fa pure troppo a fidanza sopra la diligenza dei Consigli provinciali, i quali non così facilmente nè periodicamente si adunano.

In conseguenza io avrei creduto preferibile l'articolo primo del progetto ministeriale, come quello che è meglio in correlazione coll'articolo 3 e con il principio di allargare maggiormente l'ingerenza dello Stato sull'istruzione primaria. Tuttavia, dacchè la modificazione dell'articolo primo proposta dalla Commissione fu accettata dallo stesso Ministero e sarà senza dubbio approvata dalla Camera, mi permetterò soltanto qualche osservazione che tenda a meglio indirizzarla al suo scopo. E vorrei pertanto che, invece che il Consiglio scolastico debba, in seguito alla relazione del delegato scolastico, ordinare il pagamento dello stipendio ai maestri per parte dell'esattore si dovesse, al fine di togliere il troppo tempo che per queste operazioni e deliberazioni occorre, provvedere invece che il maestro il quale non viene pagato, possa rivolgersi direttamente od al provveditore od al prefetto presidente del Consiglio scolastico affinché verificata la cosa, dia l'ordine all'esattore di pagare lo stipendio arretrato; e poi, fattasi relazione al Consiglio provinciale scolastico, questo debba vedere se non sia il caso di ordinare, che per l'avvenire, sempre dall'esattore, sia pagato direttamente al maestro comunale il suo stipendio. Questa è l'osservazione che io mi permetto sopra l'articolo 1°.

E passando a ciò che leggo nell'articolo 3 relativamente alla nomina dei maestri elementari, io convengo con ciò che diceva l'onorevole Ferrari, che cioè questo articolo in tanto sia accettabile, in quanto è una promessa di futuri provvedimenti, per i quali lo Stato richiami a sé l'istruzione primaria. Ho inteso taluno dei miei colleghi maravigliarsi quasi, e combattere questo concetto della attribuzione allo Stato della istruzione elementare, come quello che verrebbe a restringere i diritti e le franchigie dei comuni. Ma lasciamo oggi da parte questo sistema, che dovrà essere escogitato e discusso, quando verrà innanzi alla Camera il progetto radicale, il riorganamento generale della istruzione elementare. Intanto vediamo, se sia il caso di accettare la proposta della

Commissione, per la quale vien ristretto alquanto il diritto dei comuni, circa la nomina dei maestri.

Si dice che in questo modo si offendono i diritti e le libertà comunali; ma io mi permetterei di osservare, che se noi abbiamo per legge un serio ed efficace controllo in ciò che fanno i comuni, laddove si tratta di interessi comunali, nessuna offesa può esservi a quel sistema di liberale ordinamento che ci governa, se si voglia che questo controllo sia anche più efficace e diretto laddove si tratta di interessi generali.

I municipi trattati da minorenni in questioni materiali, ben lo possono essere ancora in quelle che si riannodano a un ordine eminentemente morale. E, a parer mio (e credo nessuno vorrà dubitarne) l'istruzione primaria è un interesse veramente generale ed eminentemente morale, non un interesse comunale o materiale. È un interesse che deve premere direttamente allo Stato; imperocchè da una buona educazione dei fanciulli dipende la moralità degli individui, la pace delle famiglie, la sicurezza dello Stato e la conservazione dell'edificio sociale. In conseguenza, se a tenore del progetto della Commissione, noi veggiamo menomata alquanto la libertà dei comuni nella scelta dei maestri, io credo che siasi adottato un ottimo temperamento, tanto più che chiunque abbia esperienza di ciò che avviene nei Consigli comunali quando si tratta di nomine di maestri o di altri impiegati a farsi, sa che non i meriti degli individui, ma il favoritismo e le raccomandazioni guidano la maggior parte delle deliberazioni; ed è inutile figurarsi un ideale del comune: la verità bisogna desumerla dai fatti.

Un altro argomento vorrei pure addurre a difesa di questa disposizione della Commissione, secondo la quale è il Consiglio provinciale scolastico che esamina i requisiti e che propone la terna sulla quale la nomina dei maestri deve aver luogo. Ed il mio argomento non è desunto soltanto dal pericolo, al quale accennava ieri l'onorevole Bonghi, che cioè si possa, abbandonando totalmente ai comuni le nomine dei maestri, avere un'accolta di gente nella quale prevalga l'elemento radicale, anarchico e socialista; potrà anche avvenire questo, ma io assicuro che di fronte a tale pericolo il Governo ha dei mezzi di difesa abbastanza spicciativi ed abbastanza efficaci. Il pericolo che mi dà pensiero, è invece di tutt'altra natura.

Noi abbiamo, e specialmente nelle nostre provincie, il pericolo del clericalismo che tende ad infiltrarsi nella istruzione elementare. Io ho esitato un pò ad accennare a questo fatto, imperocchè temeva si potesse credere che io volessi servirmi

di un argomento di opportunità in seguito alle elezioni comunali di molte delle principali nostre città, nelle quali ha prevalso l'elemento clericale; ma non è un argomento d'opportunità; è argomento che risponde ai fatti.

In Italia il partito clericale si rannoda e si prepara; è inutile illudersi. Non sarà un periodo presente, ma lo potrà essere, lo sarà purtroppo nell'avvenire.

E non siamo noi soli a dovercene impensierire. Altre nazioni ancora se ne preoccuparono, ed in importanti discussioni in Belgio ed in Francia fu provato questo movimento del clericalismo a conquistare per mezzo dei comuni e del libero insegnamento il campo della pubblica istruzione. Lo si tenta fra noi e lo si otterrà forse, se non si provvede; e i maestri clericali insinuatasi nelle nostre scuole, con quelle arti fini e coperte che non urtano apertamente la legge, instilleranno nei fanciulli principii che, se non creeranno dei ribelli manterranno però dei nemici irreconciliabili alle attuali nostre istituzioni. Nè si parli in proposito di libertà: risponderci col Leibnitz non doversi la libertà praticare laddove si dia mezzo di usarne a chi se ne farà poi arme per distruggerla, non doversi la tolleranza adoperare con quelli che hanno la intolleranza per loro bandiera.

In conseguenza, sia per il timore di nomine fatte per favore, sia per il timore che elementi ostili alle attuali istituzioni s'infiltrino, per mezzo delle nomine fatte dai comuni, tra quei maestri che debbono impartire i primi rudimenti della istruzione ai nostri fanciulli, io sono favorevole al disposto dell'articolo 3° del disegno di legge presentato dalla Commissione. Farei soltanto una osservazione. Se noi vogliamo affidare al Consiglio provinciale scolastico l'esame dei requisiti e la formazione della terna nella quale i maestri si debbono scegliere, e se questo noi facciamo, non per offendere le franchigie comunali, ma per una idea altamente morale, per un interesse altamente politico, non troverei giusto l'alinea di questo stesso articolo 3° per il quale i comuni che aumentano di un decimo gli stipendi dovuti ai maestri, ritornano pienamente nella loro libertà di azione, e possono liberamente nominare i loro maestri. I pericoli che io ho accennati testè, permangono tanto se il comune non paga quel decimo di più nello stipendio dei maestri, quanto se lo paga.

E d'altronde, se noi non possiamo a meno di riconoscere che una delle ragioni per le quali si viene a vincolare la libera elezione dei maestri elementari per parte dei comuni, è il timore che

il Consiglio comunale non abbia quella capacità che il legislatore vuole per nominarli, io non comprendo perchè, pagandosi da un comune un decimo di più sullo stipendio, all'improvviso questo Consiglio comunale acquisti la capacità di scegliere il maestro con criterio di giustizia.

E però, se io accetto il disegno di legge presentato dalla Commissione in quanto esso muove un passo verso la maggiore azione del Governo nell'istruzione elementare; non posso d'altra parte accettare l'alinea dell'articolo 3°, il quale viene a distruggere totalmente quel principio sul quale si basano e si giustificano le altre disposizioni della legge.

E qui mi permetto un'osservazione relativamente all'articolo 7 del primo progetto ministeriale, che non trovo riportato dopo l'articolo 3 del progetto della Commissione. Se l'articolo 3 della Commissione dovesse essere accettato nella sua integrità, io non comprendo come la Commissione stessa non abbia mantenuta la disposizione contenuta nell'articolo 7, per il caso in cui il comune nomini a tempo un maestro, oppure nella nomina che fa, loda apertamente la giustizia.

Secondo il primo progetto ministeriale, era il comune che nominava, ed era giusto che laddove il comune tardasse a nominare, o laddove, nominando, facesse un'aperta ingiustizia, vi fosse un ricorso al Consiglio provinciale scolastico.

Or bene, dico io: se la Commissione mantiene il suo articolo 3 col quale appunto si rende ai comuni, che pagano un decimo di più sullo stipendio, la libera facoltà di nominare i maestri, io non so concepire perchè non si debba in questo caso porre un freno a questa libertà dei comuni, se per avventura facciano una nomina ingiusta o non la facciano punto.

In conseguenza io crederei che, quando l'articolo 3 della Commissione fosse approvato, si dovesse allora aggiungervi, adattandolo alla dizione dall'articolo stesso, ciò che era disposto nell'articolo 7 del progetto ministeriale.

E qui, esaminando le disposizioni dell'articolo 4, non posso a meno di non convenire con quei colleghi i quali ritengono che tutte queste disposizioni si potrebbero pressochè riunire in un'unica disposizione.

Quando un maestro ha fatto la sua buona prova nei primi cinque anni, esso ha diritto ad essere confermato per 15 anni. Finito il quindicennio, il maestro può essere liberamente, e senza una ragione licenziato dal municipio? Se voi mi ammettete che un municipio può arbitrariamente licenziare un maestro dopo il quindicennio della prima

convenzione, io rispondo che voi permettereste al municipio un atto di malvagia ingratitudine contro un maestro che lo ha fedelmente servito per 15 o per 20 anni. Oppure voi ammettete che un comune, quando il maestro faccia il suo dovere, è obbligato a mantenerlo ancora per un altro quindicennio, o per altri cinque anni secondo il disegno di legge, e allora io vi dico che invece di escogitare queste convenzioni di quindici e di cinque anni, meglio varrebbe dire addirittura che dopo un quinquennio di prova il maestro è nominato stabilmente.

Io non so comprendere, lo ripeto, che cosa voglia dire questo periodo di quindici e di cinque anni, quando, al fine della convenzione, il municipio non è poi padrone di mandare via il maestro.

A questo sistema intricato e tortuoso io preferisco la nomina stabile, la quale in sostanza è una medesima cosa col progetto della Commissione.

E quando il maestro così nominato non facesse il suo dovere, mancasse ai suoi impegni, incorresse in taluna delle pene contemplate dalla legge del 1859, allora il comune avrà l'incontestabile diritto di licenziarlo, e sarà allora il caso di praticare tutti quei mezzi per il licenziamento, tutte quelle garanzie pel maestro che sono determinate dall'articolo 7 del disegno legge riveduto dalla Commissione.

Io spero che la Commissione ed il signor ministro vorranno formulare in altro modo queste disposizioni di legge che ho esaminate, se non altro perchè siano più chiare. Nel modo infatti che io propongo, abbiamo una disposizione netta e precisa, e che riesce allo stesso scopo del progetto della Commissione; ma, nel modo come il progetto della Commissione è compilato, mi sembra che sia cosa difficile ad intendersi; anzi a prima vista neppure se ne comprende chiaramente il concetto, e si resta in dubbio se un comune possa o no licenziare un maestro, quando il maestro ha fatto sempre il proprio dovere.

Relativamente a queste nomine ed a questi licenziamenti dei maestri, io mi permetterei di fare ancora un'altra osservazione. Forse la Commissione ci avrà già pensato, ma intanto non appare in nessuna maniera dal suo disegno di legge. Noi abbiamo, secondo l'articolo 3 della legge 9 luglio 1876, che un maestro non può essere nominato definitivamente, finchè non abbia 22 anni, e che innanzi che egli abbia raggiunta questa età, viene nominato di anno in anno. E per un emendamento che, mi pare, fu presentato dall'onorevole Martini, si disse ancora che, quando un maestro abbia avute due conferme annuali, acquista

il diritto di ottenere la nomina prima biennale, visto che, colla legge del 1876, la prima nomina di prova era biennale.

Or bene, se voi coll'articolo 4, riducete questa prova, da biennale a quinquennale, sarà necessario mutare l'articolo 3 della legge 9 luglio 1876 per ciò che si riferisce alla prima nomina a cui ha diritto il maestro minore dei 22 anni, che abbia avuto due conferme annuali, e dovrete sancire che dopo due conferme annuali, il maestro minore dei 22 anni ha il diritto alla prima nomina di cinque e non di due anni. O se questo non si crede di fare (il che però sarebbe un assurdo) almeno lo si dica, perchè non resti dubbio se la legge 9 luglio 1876 rimanga relativamente ai maestri minori dei 22 anni in tutta la sua interezza; oppure essi abbiano diritto a quella prima nomina di esperimento duratura per cinque anni che viene stabilita dall'articolo 4 dell'attuale disegno di legge. Intorno al quale altre osservazioni si potrebbero fare; ma secondo me nel suo insieme è accettabile, come quello che risponde ad un bisogno effettivamente sentito, e che, dopo tante promesse, dà seria garanzia che la Camera imprenderà ad occuparsi davvero dei maestri elementari e del miglioramento delle loro condizioni. Non aggiungo altro, sperando che, colle modificazioni da me proposte e che mantengo, se pure l'onorevole relatore della Commissione e l'onorevole ministro non mi persuadano del contrario, questo progetto voglia essere accettato dalla Camera. E mi auguro che presto venga il giorno in cui ci si presentino completi e radicali provvedimenti, persuaso come sono che l'organizzazione dell'istruzione primaria debba contenere in germe l'organizzazione dell'Italia futura. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrighiani. Perchè qualcuno non abbia a credere che io voglia vestirmi delle penne del pavone, comincerò subito dal fare una dichiarazione; che, cioè, la parte più importante degli emendamenti che a suo tempo proporrò, ma dei quali io credo dover parlare nella discussione generale perchè alterano in gran parte il concetto del presente disegno di legge, è tolta da alcune considerazioni che ieri espose in questa Camera l'onorevole Bonghi, quando disse che il miglior sistema da adottare, invece delle capitazioni per i maestri, doveva essere questo: che lo Stato non facesse se non sottrarre per legge i maestri alle possibili prepotenze dei comuni, e garantirli che sarebbe loro conservato il posto sino a quando di quel posto fossero meritevoli.

Questo concetto mi pare così chiaro, così vero, e così consentaneo ai principii di giustizia che, appunto in quest'ordine di idee, concordando con quanto disse ieri l'onorevole Bonghi, mi permetterò di presentare a suo tempo un emendamento in proposito.

Infatti io non saprei davvero a che gioverebbe, anche nell'interesse dei maestri, il determinare una durata prestabilita alla capitolazione che fanno coi comuni.

Se codesto limite di tempo avesse una efficacia assoluta, cioè di far sì che un comune qualunque, anche se la condotta del maestro è cattiva, non possa licenziarlo, ne deriverebbe un assurdo talmente grave e talmente enorme, che non saprei davvero definirlo.

E se non può avere cotesta efficacia, il comune, durante la capitolazione, quando si verificano dei casi gravi, o che il maestro sia inetto all'insegnamento, o per un qualunque dei casi previsti già nella legge Casati, potrà sempre licenziare il maestro. Ed allora, domando: a che cosa giova quest'articolo? Io credo che non solamente non giovi, ma che sia dannoso anche agli interessi dei maestri. Imperocchè, quando voi avrete stabilito nella legge che il comune, dopo cinque o dieci anni, possa confermare il maestro o non confermarlo, sia pure con quelle riserve fatte dalla legge, voi farete nascere sempre il desiderio nel comune che questa conferma non si faccia. Invece, quando il comune ha un maestro che ha liberamente e definitivamente nominato, se cotesto maestro non ha colpa alcuna e se insegna bene nella scuola, il comune non avrà nessuna ragione per mandarlo via.

Ed è tanto giusto questo criterio, che è precisamente quello in vigore pei maestri di ginnasio e di liceo.

« I titolari dei ginnasi e dei licei non possono essere nè sospesi, nè rimossi dall'ufficio, se non per grave colpa e per le medesime cause, che possono dar luogo alla sospensione o rimozione dei membri dei corpi accademici.

« Il capo della pubblica istruzione non sottoporrà alla firma regia il decreto di sospensione o rimozione contro un titolare, senza avere udito il Consiglio di pubblica istruzione; il quale darà il suo avviso, dopo aver esaminata la difesa che, a voce o per iscritto, potrà fare l'accusato, ecc. »

Quindi, pei professori delle scuole secondarie, lo Stato non fa altro che garantirli da possibili abusi da parte delle amministrazioni comunali.

Ed ora permettetemi due parole intorno all'articolo 3.

Io non so proprio per quale ragione si riconosca nel comune la capacità di scegliere in una terna, mentre non gli si riconosce la capacità di scegliere in un numero maggiore di concorrenti.

Notate bene, poi, o signori, che codesta capacità è riconosciuta ove il comune aumenti d'un decimo lo stipendio stabilito al maestro.

Capisco bene che il concetto della Commissione è stato quello di eccitare i comuni ad accordare un maggiore stipendio ai maestri. Ma io credo proprio che, per quei comuni i quali hanno la volontà e la facoltà di pagare più convenientemente i loro maestri, affinchè possano sostenere con decoro la loro carica, questa disposizione sia assolutamente superflua; mentre la credo inutile per quei comuni i quali non hanno tale facoltà e volontà.

Per conseguenza, anche a questi articoli, presenterò degli emendamenti per sostituire all'articolo 3 della Commissione gli articoli 6 e 7 del Ministero; per rimettere, cioè, la nomina e la scelta dei maestri nella facoltà dei comuni.

È il comune che paga il maestro, dunque ha diritto di sceglierlo.

Non facciamoci illusioni, o signori. Qualunque sia la legge che voi facciate; qualunque sia il modo con cui voi cerchiate di legar le mani ai comuni, in paradiso a dispetto dei santi non ci si rimane. (*ilarità*) E se un maestro non sarà ben visto dal municipio, se non sarà ben visto dalla popolazione, voi potrete fare qualunque cosa, potrete garantirlo in qualunque modo, ma la sua residenza in quel comune gli sarà assolutamente resa impossibile.

All'articolo 6 e 7 della Commissione, io propongo dunque di sostituire l'articolo 8 del progetto ministeriale, ed all'articolo 5º il seguente:

« I maestri nominati definitivamente non possono essere nè sospesi, nè licenziati senza gravi ragioni e per le medesime cause contemplate nell'articolo 324 della legge 13 novembre 1859.

« Le deliberazioni relative debbono essere sottoposte al Consiglio provinciale scolastico, il quale, nel caso di reclamo dell'interessato e udito il municipio, giudica se debba o no approvarle.

« Così il comune, come il maestro, hanno diritto di appellarsi entro il termine d'un mese, al ministro dell'istruzione pubblica per violazioni di legge. »

Io credo davvero, o signori, che i maestri abbiano molti diritti, e che lo Stato debba tutelarli.

Ma io credo che dobbiamo noi riconoscere anche il diritto nei municipii, i quali rappresentano i contribuenti, di avere buoni e saggi impiegati; degli impiegati i quali facciano il loro dovere, i quali non solamente nelle scuole, ma anche fuori, seguano una condotta irreprensibile; degli impiegati i quali, invece di farsi propagatori di dottrine sovversive, si facciano propagatori di dottrine sane e buone. Io credo insomma che, oltre ai diritti dei maestri, si debbano tutelare anche i diritti dei contribuenti e degli scolari; e che non si debba, per garantire i diritti d'una sola classe di cittadini, ledere i diritti di tutti gli altri. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha ora facoltà di parlare l'onorevole Cairoli, per isvolgere il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, e ritenendo che presenterà sollecitamente un disegno di legge per migliorare le condizioni dei maestri meno retribuiti, passa alla discussione degli articoli. ”

Cairoli. (*Segni di attenzione*) L'alto tema del quale si è parlato lungamente in tutte le discussioni accademiche dei bilanci, doveva, su questa legge che lo racchiude, provocare naturalmente osservazioni e proposte che possono avere una maggiore e più pratica importanza. Non è dunque un tempo perduto quello dedicato a così utile esame.

Però, dopo tanti e così eloquenti discorsi in proposito pronunziati, io parlerò brevemente, anche perchè credo superfluo raccomandare, tanto alla Camera, come al ministro, il mio ordine del giorno.

Parecchi forse considereranno come insufficienti anche i promessi provvedimenti relativi alla questione economica che sarebbe la più incalzante; ma tutti debbono desiderare che vengano presto in discussione, specialmente quelli che credono incompleto questo disegno di legge, e coloro che, risalendo ai principii e considerando gli ostacoli, vorrebbero una più radicale riforma nel nostro sistema scolastico.

Credo poi che l'onorevole ministro ritenga opportuno un voto che accetti e prenda atto delle sue dichiarazioni. Egli ha ripetuto, parecchi giorni or sono, con una coerenza della quale non mi sorprende, ciò che scrisse nella sua relazione, che, cioè, la Commissione si sentiva quasi chiamata dalla voce del dovere a portare negli stipendi dei maestri elementari un miglioramento più efficace di quello presentato; e sebbene riconoscesse che

il ministro doveva piegare ad una ferrea impossibilità, concludeva pure dichiarando che la Commissione, avrebbe accettato dalla Camera anche più larghe proposte. Si indicavano bensì i limiti segnati dalle condizioni economiche dello Stato e dei comuni, però, tanto il progetto del ministro come quello della Commissione, regolavano la distribuzione dei sussidi con norme atte ad equilibrare almeno gli stipendi, che in alcuni comuni, non raggiungono nemmeno il minimo prescritto dalla legge, e mettono il maestro di scuola in condizioni peggiori dei manovali.

In questo disegno di legge, tutta la parte relativa alla questione finanziaria ed economica è stata omessa, e riservata alla discussione che le idee manifestate dall'onorevole Coppino nella sua splendida relazione, e le recenti sue dichiarazioni ci fanno sperare prossima.

Però è desiderabile che il rinvio da parecchi lamentato, dia almeno il compenso di più salutarî rimedi, e che l'onorevole ministro possa superare gli ostacoli che allora deplorava; anzi la sua precisa promessa mi accerta che li ha vinti, e che la sua buona volontà non si troverà davanti al *veto* inesorabile del ministro delle finanze.

Infatti, pochi giorni or sono, rispondendo all'onorevole Cavallotti, l'onorevole Coppino disse essere troppo poco quello che si offriva ai maestri allora, ed essere dovere suo, sua precisa volontà di adoperarsi perchè qualcosa di più si faccia. Speriamo adunque che questo di più sia un vero non illusorio beneficio, e che i dati statistici che egli sta raccogliendo sieno tali da determinarlo ad una cura decisiva.

L'onorevole Coppino accennò, parmi, all'idea di migliorare, con un aumento di tre decimi al loro stipendio, le condizioni dei maestri meno retribuiti. Ora la somma occorrente per provvedere in questa misura ai 24,000 maestri meno retribuiti ammonterà circa a quattro milioni e mezzo.

Comprendo le considerazioni finanziarie; ma esse non sono gravi come in passato, per forzare a rimanere entro l'antica cerchia dei rimedi inutili, che anche l'onorevole Coppino con ragione ha lamentato.

Le obiezioni debbono cadere davanti alla verghognosa e dolorosa realtà che non bastano i più tetri colori a descrivere; poichè non è iperbole il dire che la più nobile missione sociale, quella del maestro, in molti luoghi è meno retribuita del più umile lavoro delle braccia, come non è rettorica sostenere che la scuola popolare non sarà mai indirizzata ai suoi alti intenti, fino a quando

il maestro sarà abbandonato all'arbitrio che fa pesare sopra di lui le angosce dell'oggi e del domani, l'incertezza e la miseria.

È ufficio dunque del legislatore, il provvedere così alla parte morale che alla parte materiale, sostituendo allo sterile compianto, aiuti che siano veramente bastevoli.

L'onorevole Coppino ha riconosciuto questo dovere come relatore, sono dunque convinto che l'adempirà come ministro. Però, un'ordine del giorno che prenda atto delle promesse e ne assicuri il sollecito adempimento, sarà intanto un conforto pei maestri nei quali ingenerò dubbi dolorosi l'aspettativa che dura da molti anni per un complesso di circostanze non imputabili nè a questo nè al precedente Ministero.

Hanno torto anzi coloro, i quali affermano che la santa causa fu sempre negletta.

Basta citare le disposizioni presentate parecchie volte anche dall'onorevole Coppino per richiamare i comuni agli obblighi imposti dalla legge, nè si possono dimenticare i sussidi deliberati in condizioni economiche peggiori per le riforme tributarie che s'imponavano col diritto della precedenza, nè alcuno negherà i frutti che darà la legge sul Monte delle pensioni, nella fondazione del quale ebbe tanta parte l'onorevole Simonelli che oggi ne ha fatto la storia esatta.

Le disposizioni contenute in questo disegno di legge sono in massima, cioè con qualche emendamento, accettate da tutti, eccetto pochi fautori dell'autonomia comunale, che sarebbe, come ha detto ieri l'onorevole Turbiglio, veramente sconfinata e che a mio vedere, renderebbe illusoria la legge che essi stessi desiderano rispettata.

Opposizione logica a questo progetto e ai principii ai quali s'informa, non può esser fatta che da quella setta, che qui non ha alcun rappresentante, la quale in nome della libertà, da ipotecarsi però a suo esclusivo profitto, vuol mantenuta la schiavitù delle coscienze con l'ignoranza, ed ha sempre combattuto e combatterà sempre l'istruzione obbligatoria. Ma quelli che vogliono il fine, debbono volere i mezzi; tra i quali stanno pure queste disposizioni che si possono ritenere da qualcuno insufficienti, da nessuno inopportuni.

Anzi con piacere ho udito che anche coloro, i quali s'erano iscritti per parlar contro, hanno finito per dichiarare che voteranno in favore della legge sebbene abbiano poste innanzi alcune osservazioni, come, ad esempio, l'onorevole Ferrari nel suo brillante discorso di ieri. D'altronde, ove pure la legge possa sembrare a qualcuno difettosa, gli emendamenti proposti oggi, e gli altri che po-

tessero essere proposti così per migliorarla come per completarla, saranno accettati, se riconosciuti utili, e dal ministro e dalla Commissione.

Io osserverò che, veramente, nel progetto del Ministero il punto fondamentale, quello cioè relativo all'esatto pagamento degli stipendi, era più rigorosamente garantito. Però non credo fantastico il timore destato in alcuni dalla proposta di una cassa unica provinciale, vale a dire che essa possa produrre, come deplorabile conseguenza, il livellamento degli stipendi che molti comuni, con sagace liberalità, portano al di là del *minimum* stabilito dalla legge. Io credo quindi, così per il decoro dei comuni come per l'interesse dei maestri, accettabili le disposizioni proposte dalla Commissione nell'articolo 2 e nell'articolo 3.

Credo anche degne di esser prese in considerazione le osservazioni che gl'onorevoli Roux, Capelle ed altri deputati hanno fatto all'articolo 3 relativo ai concorsi, sebbene a me sembri che lo scopo al quale la Commissione ha mirato sia quello di volere spingere i comuni a meglio retribuire i maestri. Occorre poi che le disposizioni dell'articolo 4 diano al loro ufficio un'equa base di stabilità.

Le proposte quanto al licenziamento dei maestri, stabiliscono, credo, sufficienti garanzie, richiedendosi la maggioranza assoluta del Consiglio ed il parere conforme, di due autorità scolastiche.

Io poi ritengo non solamente utile, ma necessaria la proposta fatta dalla Commissione sull'articolo 8, relativa appunto al Monte delle pensioni, fondo per la vecchiaia, costituito specialmente dal contributo dei comuni e da quello che lo Stato deve somministrare per l'applicazione della legge sull'istruzione obbligatoria.

Però, siccome i comuni non hanno diritto di riscontro, e siccome le condizioni attinenti ai sussidi che i maestri dovranno attingere sono prescritte, regolate e controllate dallo Stato, a me pare che abbia veramente ragione la Commissione, nel ritenere che l'amministrazione del Monte debba spettare ad esso.

Invece, l'autorità demaniale, che non riscontra questo carattere gli applica la legge e la tassa, ciò che è peggio, sulla manomorta.

L'onorevole relatore osserva in proposito che le conseguenze peseranno poi non solo sul Monte delle pensioni, il quale deve incominciare i suoi pagamenti nel 1889, ma anche sullo Stato, il quale, quando la Cassa fosse impotente al suo compito, sarebbe obbligato per decoro e per giustizia a sopperire ai bisogni. Non deve quindi essere inceppata la sua vita; non si devono pro-

vocare fin da adesso i lamenti dei comuni e dei maestri; nè è prudente dimenticare quel che oggi ha detto l'onorevole Simonelli nel discorso che meritò tutta la vostra attenzione. Dei 18,000 maestri circa che avrebbero diritto di partecipare ai benefici di questo Monte delle pensioni, si sono iscritti soltanto 9,000. Ciò, diceva l'onorevole Simonelli, prova che nella istituzione vi è una sfiducia che noi dobbiamo calmare.

Credo poi che la proposta sarà accettata dall'onorevole ministro il quale, nella sua relazione, disse che il Monte delle pensioni reclamava pronti e sagaci provvedimenti. Anch'io, sebbene le parole dell'onorevole Simonelli abbiano dissipato le preoccupazioni sulla potenza finanziaria di questo Monte, accetterei volentieri la proposta dell'onorevole Giolitti, il quale vorrebbe (e mi pare che l'onorevole Simonelli consenta con lui) che il contributo del Governo continuasse, e che quello dei comuni fosse anche dopo il decennio mantenuto nello stesso attuale limite del 5 per cento.

Insomma, io accetto ben volentieri questo disegno di legge e lo devono accettare tutti, (anche quelli che lo combattono perchè lo credono insufficiente) come un avviamento a provvedimenti più completi e più conformi al concetto di coloro che vedono nella scuola popolare una sorgente di rigenerazione morale, che riconoscono i risultati ottenuti, ma non possono negare gli ostacoli non ancora superati.

È un fatto che la cifra degli analfabeti è assai assottigliata. (*Interruzioni a bassa voce dell'onorevole Majocchi*) E questo deve non poco confortarci, se pensiamo che sono passati non molti anni dall'epoca nefasta, in cui ai governi dispotici ed onnipotenti l'abbruttimento intellettuale giovava come efficace strumento di tirannide, di dominazione. (*Nuova interruzione dell'onorevole Majocchi*)

Il mio amico onorevole Maiocchi dice che non è diminuito il numero degli analfabeti, ma io vedo che la scuola popolare ha cominciato a prosperare dopo il 1848, dopo il risveglio nazionale.

Infatti, nel 1848 avevamo un allievo ogni mille; oggi ne abbiamo cento.

Certamente noi non dobbiamo perciò rallegrarci troppo e ritenere che siano rapidi questi progressi, perchè, malgrado le disposizioni recenti, che hanno fatta più rigida colla sanzione della penalità l'istruzione obbligatoria, la legge stessa è trasgredita, non solamente da migliaia d'individui, ma da molti comuni. In molti comuni infatti, con un tenue aumento, il maestro di scuola non sola-

mente assume l'ufficio di segretario, perchè la legge non si oppone (anzi credo che l'onorevole Borgatta abbia presentato un emendamento per assicurare meglio questo diritto) ma anche quello di fattorino postale, di suonatore d'organo, e persino di sagrestano. (*ilarità*)

In molti altri comuni, col pretesto delle economie, la scuola è affidata al cappellano o al curato, i quali, s'intende, compendiano tutto l'insegnamento nel catechismo. E fa davvero penosa impressione il vedere che le statistiche d'oggi non variano da quelle del 1873. Sono 600 comuni che trasgrediscono interamente la legge sull'istruzione obbligatoria, 1022 che non pagano a tempo debito i maestri; il che forse indica più che altro impotenza finanziaria o, come diceva l'onorevole Coppino nella sua relazione, una non buona distribuzione dei sussidi. Ma ciò attesta pure, a mio avviso, che i sussidi stessi non bastano. Moltissimi sono poi i comuni, nei quali la legge non è apertamente trasgredita, ma elusa con un tacito accordo tra comune e maestro. Ciò naturalmente deve ancor più addolorarci, quando si ripensi che molti di questi comuni iscrivono nei loro bilanci spese non così necessarie come quelle per l'istruzione; e provarci la incalzante necessità del rimedio.

Molti colleghi, considerando l'alto interesse sociale, deplorando questo perpetuo e quasi inevitabile conflitto coi comuni per le tristissime condizioni delle finanze loro, le quali mantengono ostacoli quasi insuperabili per lo sviluppo della istruzione primaria, vorrebbero che questa fosse affidata allo Stato. È una questione che merita d'essere seriamente discussa, poichè stanno a fronte opposte teorie. Però tutti debbono desiderare che la scuola popolare sia almeno emancipata dal gretto egoismo che oggi in molti luoghi l'opprime.

Non si attenda all'autonomia dei comuni, volendo l'applicazione esatta e scrupolosa della legge che reclama disposizioni atte a sollevare dall'abbiezione, ed a sottrarre alla precarietà l'ufficio dei maestri elementari. Pensiamo, o signori, che è veramente superflua, inutile, e quasi derisoria la commiserazione che non si traduce in efficaci provvedimenti.

L'onorevole ministro li vuole; credo quindi che le proposte corrisponderanno alle promesse. Col mio ordine del giorno ne prendo atto. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Merzario, relatore. Io sono agli ordini della Camera; però faccio osservare all'onorevole pre-

sidente che debbo rispondere a quattordici oratori, e che, stante l'ora tarda, preferirei parlare domani.

Presidente. Onorevole Merzario, risponda intanto stasera a quattro, domani risponderà agli altri dieci. (*Ularità*)

Sono appena le sei e mezzo, ed Ella sa bene che il tempo c'incalza, e che abbiamo altri bilanci da discutere.

Merzario, relatore. Parlerò in modo il più succinto, perchè l'ora è tarda e perchè devo rispondere a un numero grande di oratori, a 14.

L'onorevole Cairoli, antico deputato, che ha parlato ultimo ha volto egli solo uno sguardo indietro ai precedenti della legge. Egli ha fatto benissimo, in quanto che io credo che questa legge sia la pura derivazione di quella sull'istruzione obbligatoria.

Quando, nel 1872, la Camera discusse la legge sull'istruzione obbligatoria, si può dire che discutesse la legge sulle condizioni dei maestri elementari.

Quella legge allora non fu approvata, ma le voci che si levarono nel Parlamento a favore dei maestri, sollevò i loro animi e ravvivò in essi moltissima speranza. Allora si disse perfino che le battaglie di Sadowa e di Sedan erano state guadagnate dai maestri elementari della Prussia; e che quando la nostra istruzione, quando i nostri maestri eguagliassero quelli della grande nazione, anche noi avremmo potuto ottenere gli stessi trionfi.

E ben lo seppe l'onorevole Coppino, che, venuto al potere e al Ministero dell'istruzione pubblica, dopo la crisi del 18 marzo 1876, dovette prima fra le leggi presentare quella dell'aumento del decimo allo stipendio dei maestri elementari.

Quella legge porta la data del 9 luglio 1876.

Fu di poi ripresentata dall'onorevole Coppino in termini più miti, più modesti la legge sulla istruzione obbligatoria, ed essa fu approvata. La istruzione allora si allargò, molte scuole vennero aperte, crebbero le fatiche dei maestri elementari, perchè accresciuti gli scolari, ma d'altra parte, rincararono i viveri, rincararono le pigioni, e rimasero gli stipendi quali erano nella tabella annessa alla legge del 13 novembre 1859, e in quella del gennaio 1861 per le provincie napoletane. I maestri ripeterono le loro istanze e i loro clamori.

L'eco delle voci dei maestri elementari, come osservava dianzi l'onorevole Cairoli, si fece sentire anche in questa Camera ogniqualvolta veniva in discussione il bilancio della istruzione pubblica; da ogni lato della Camera si facevano voti

perchè si migliorassero le condizioni materiali e morali dei nostri benemeriti e disgraziati maestri elementari. Si prorogò di anno in anno la soluzione del problema, sino a quando venne finalmente l'onorevole Baccelli, il quale cercò di far qualche cosa per questa classe giustamente agitata e agitatrice, e presentò il disegno di legge che abbiamo adesso sotto gli occhi. Ma l'onorevole Baccelli si trovava nella condizione, dirò così, dell'*ecce homo*: aveva le mani legate; il ministro delle finanze si rifiutava continuamente a mettere a sua disposizione qualunque somma per accrescere gli stipendi.

L'onorevole Cavallotti, con grande eloquenza, con grande calore, domandò una volta qui al ministro delle finanze 500,000 lire per i maestri; ma anche le 500,000 lire furono negate.

Tale era lo stato delle cose quando la Commissione vostra, della quale era presidente e relatore l'onorevole Coppino, si raccolse a studiare e a discutere questa legge: una delle principali sue occupazioni fu quella di vedere se non fosse possibile di far qualche cosa per migliorare anche materialmente le condizioni dei maestri elementari. Si riuscì a fare due cose, una, di pareggiare gli stipendi, che son diversi per i maestri e le maestre nelle provincie dove è applicata la legge Casati, e nelle provincie napoletane; l'altra, di rialzare d'un po' il livello di questi stipendi, perchè non si dicesse proprio che nulla era stato fatto a beneficio di quella classe benemerita: si aumentarono di 20, 30, 50 lire, e nulla più.

Venuto l'onorevole Coppino a sedere su quei banchi, egli fece le sue dichiarazioni, rispondendo, nella tornata del 22 maggio, all'onorevole Cavallotti, che avrebbe provveduto subito a taluno dei più vivi desiderii dei maestri, a quello specialmente di impedire i licenziamenti che si dicevano avvenire con ingiustizia e con danno in alcune parti d'Italia, e così si sarebbe garantita una maggiore stabilità ai maestri. Soggiunse l'onorevole Coppino, riguardo al miglioramento delle condizioni materiali dei maestri, che a lui era d'uopo fare certi studii, prima di prendere una risoluzione; ma dava la sua parola alla Camera, che suo intendimento era di avvantaggiare le sorti dei maestri meno retribuiti in modo che il minimo degli stipendi, che è, per le maestre di 330 lire, e per i maestri di 550 lire, fosse portato almeno a 700 o 750 lire.

Come ognuno vede, per ottenere questo fine, bisogna avere una statistica esatta delle scuole dei comuni, una statistica dei maestri; imperocchè credo che nelle tabelle statistiche esistenti al Mi-

nistero mancasse, fra le altre cose, la conoscenza delle condizioni di circa 15,000 maestri.

Ecco adunque quale la genesi, quale il subbietto di questo modestissimo disegno di legge.

La vostra Commissione, o signori, lasciò da parte, per le ragioni accennate, tutte le disposizioni che riguardano i sussidi, e riguardano gli stipendi, essendo questo il fine cui tendono gli studi dell'onorevole ministro Coppino. Noi ci siamo limitati esclusivamente alla parte morale ed amministrativa della legge, cioè alla nomina dei maestri, al licenziamento dei maestri, al pagamento puntuale dei maestri, e anche a dare una certa sicurezza al Monte delle pensioni per garantire il pane della vecchiaia ai maestri e alle maestre, che avranno, è vero, poco, ma qualche cosa avranno, quando le forze fisiche non permetteranno più loro di sostenere le fatiche della scuola.

Ora andiamo innanzi.

Molti oratori parlarono pro e contro questi articoli di legge, che il Ministero e la Commissione, d'accordo, hanno sottoposto al giudizio della Camera.

Sono state fatte delle serie e giuste osservazioni delle quali terrà conto la Commissione e terrà conto il ministro. Parmi tuttavia che in generale tutti gli oratori abbiano parlato in senso piuttosto favorevole alla legge e ai maestri. Se non erro, su 14 oratori, due soli proposero, se non direttamente, al certo indirettamente il rigetto della legge: sono l'onorevole Zucconi e l'onorevole Mazziotti Matteo.

Io debbo ringraziare quegli oratori che vennero in aiuto della Commissione, e tra questi gli onorevoli Ferrari, Borgatta, Giolitti e Roux che parlarono ieri; l'onorevole Caperle e gli onorevoli Bruschetti e Cairoli che nella tornata d'oggi hanno prestato appoggio alla Commissione e alla legge.

Debbo anche rivolgere una parola di ringraziamento agli onorevoli Turbiglio e Arnaboldi che, sebbene abbiano fatto delle osservazioni che assomigliano un po' a censura, in fine però hanno dichiarato che voteranno questa legge.

Gli appunti più gravi che sono stati fatti sono quattro a mio avviso.

Primo: che i maestri, mi pare l'abbia detto l'onorevole Zucconi, tengono più che altro a vedere aumentati i loro stipendi; si tratta, egli dice, di stomaco vuoto, è bene provvedere al loro sostentamento materiale; quando loro non date del pane, è inutile dar altre garanzie.

Il secondo appunto è, che prima di pensare a ben mantenere, ed a garantire i maestri, bisogna

pensare a formarli buoni e valenti; così mi pare che dicesse l'onorevole Ferrari Luigi, se i miei appunti sono esatti.

Il terzo; che è un errore, lo diceva l'onorevole Bonghi, concedere una specie di inamovibilità ai maestri ed imporli alle scuole dei comuni, se non siamo sicuri del loro valore intellettuale, e morale, e che però sarebbe necessario, avanti l'applicazione della legge, di *crivellare*, (è sua parola) codesti maestri, ossia fare una epurazione come si fece in altri casi.

Il quarto; che si attenta alla libertà, ed alla dignità dei comuni, alterando (lo disse l'onorevole Turbiglio, ed anche oggi l'onorevole Mazziotti Matteo) le relazioni fra Stato e comuni, fra comuni e maestri.

Turbiglio. Chiedo di parlare.

Merzario, relatore. Io risponderò all'onorevole Zucconi che, per quanto consta a me, i maestri elementari nella gran parte non hanno manifestato il desiderio di volere per prima e quasi unica cosa l'aumento di stipendio. Ho letto molte dichiarazioni di associazioni di maestri, ho percorso molti giornali didattici, e letto molte lettere, e da queste mi risulta, che la più gran parte dei maestri per ora si contenterebbe anche soltanto di certe guarentigie morali.

Ho qui sotto gli occhi, perchè mi è stata porta in questo momento da un nostro collega, l'onorevole Bruschetti, una lettera scritta ai deputati dalla Associazione nazionale fra gl'insegnanti primari con sede in Roma, che è la rappresentanza centrale di tutte le associazioni pedagogiche e scolastiche dei maestri elementari d'Italia, dove si dice precisamente: dateci per ora questo e questo, e noi ci accontentiamo; e non si parla di aumento di stipendio.

E ho anche un'altra lettera inviata dal presidente di cotesta Associazione centrale, negli stessi termini.

È vero che il pane ci vuole; ma non è detto poi che il maestro elementare viva del solo pane. No, ha altre più elevate aspirazioni. Egli desidera di aver la sicurezza del suo posto, di avere un po' di quiete, di poter vivere lui e la sua famiglia in pace; di non essere esposto, come avviene talvolta, specialmente in certi comuni rurali, agli arbitri di coloro che vi comandano, agli intrighi, e via dicendo. Cose che sono note, e che sono state ripetute da parecchi in questa Camera. Dunque, onorevole Zucconi, non sta quello che Ella ha detto (almeno per quanto consta a me), che codesti maestri aspirino, più che ad altro, all'aumento del loro stipendio.

Lo so, se non si mangia non si digerisce, (*Si ride*) ma credo poi che un poco di pane questi maestri l'hanno tutti. Lo stipendio è scarso, 500 600, 700 lire; ma dobbiamo osservare che le grandi città come Roma, Firenze, Milano, Torino, trattano con una certa larghezza i maestri; e che le altre città minori cercano più o meno d'imitare il loro nobile esempio.

Io conosco anche molti comuni rurali, che danno 700 e 800 lire al maestro e 500 e 600 lire alle maestre; e danno loro spesso un conveniente alloggio.

Di più il Governo ha sul bilancio una somma considerevole per sussidi da distribuirsi ai maestri i più distinti, o i più bisognosi; ed io che da qualche anno faccio parte della Commissione che esamina le domande e dà il suo parere sulle domande dei maestri elementari, posso dire di non aver mai veduto respinta una domanda di sussidio, quando venisse accompagnata dal voto favorevole del Consiglio scolastico provinciale, e ci fossero gli attestati che il maestro o la maestra adempiono lodevolmente il loro ufficio, o ebbero delle disgrazie di malattia od altre nella famiglia. Quando concorrano coteste circostanze o condizioni di merito distinto o di bisogno comprovato non mai vi fu diniego di un qualche sussidio.

Infine l'abbiamo sentito anche adesso dall'onorevole Cairoli, come parecchi insieme coll'ufficio di maestri, cumulano qualche altro ufficio.

Di San Donato. Di beccamorto. (*Viva ilarità*)

Merzario, relatore. Vi sono dei maestri che hanno l'incarico di segretari comunali, di commessi postali, di organisti, di sagrestani, ecc.; ed io credo che cotesti uffici non sono incompatibili, perchè di ragazzi in certe scuole non ve ne sono più di 15 o 20; e d'altra parte gli affari del comune oppur quelli della posta sono in molti luoghi molto esigui; e i maestri che hanno simili incarichi, facilmente possono soddisfare a tutto.

L'onorevole Borgatta ha sollevato ieri il dubbio che cotesto cumulo non sia legale; e però per legittimarlo vorrebbe un articolo di legge.

Ebbene dalle comunicazioni che ho avute da qualche collega che è consigliere di Stato, sono assicurato, che la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato è questa: che i diversi uffici, dei quali si è ora parlato, sono fra essi compatibili, e possono essere cumulati. Qualche provveditore degli studi è vero, o qualche altro funzionario opinò e anche deliberò che venissero divisi cotesti uffici; e così invece di far campare discretamente un solo individuo colla sua famiglia, riesci talvolta a

dividere uno in due uffici per mettere due famiglie nella miseria.

Io non so se torni necessario un articolo di legge, o un ordine del giorno per assicurare la compatibilità di cotesti uffici; intanto ciò sta a provare come taluni potrebbero tirare innanzi ammettendo il cumulo dei cennati uffici, senza aver proprio la sete di Tantalo, di 40 o 50 lire all'anno.

La questione sollevata dall'onorevole Ferrari Luigi è più grave. Essa è stata sostenuta anche or ora dall'onorevole Caperle e dall'onorevole Bruschettoni, e si riferisce all'estensione e al miglioramento delle scuole normali, cioè dei così detti seminari di maestri e di maestre. Non io sicuramente, nè la Commissione possiamo intervenire nella discussione sull'utilità di aumentare le scuole normali. Intorno a ciò risponderà l'egregio signor ministro il quale mi pare, che altra volta, quando fu ministro dell'istruzione, manifestasse le sue idee su questo argomento.

Nè entrò nella questione posta innanzi dall'onorevole Ferrari e da altri del passaggio delle scuole popolari, e quindi dei rispettivi maestri, alla dipendenza dello Stato. Essi dicono: lo Stato dov'essere considerato, come fu definito, un grande educatore, cioè deve essere una grande educazione: quindi tutto quello che riguarda l'educazione popolare entra nelle funzioni dello Stato, e deve essere esercitato dallo Stato. Io individualmente sono di un'altra opinione. Opino che là dove manca il comune, intervenga la mano dello Stato e faccia adempiere gli obblighi che competono sia alle famiglie, sia ai comuni. Ma prima che si passi allo Stato un esercito di 44,000 maestri e maestre, io credo che il Parlamento dovrà discutere con larghezza e profondità la questione. Quindi su questo argomento non mi estendo. Non mi pare adesso il momento di entrare in una spinosa e gravissima questione. Se ne potrà parlare, quando si tratterà dell'ordinamento dello Stato, o della legge comunale e provinciale.

L'onorevole Bonghi, che mi rincresce non veder presente, osservò ieri, che si farebbe un cattivo regalo ai comuni imponendo loro dei maestri, parecchi dei quali sembra che non portino troppo degnamente il sacro nome di maestri, di educatori delle nostre crescenti generazioni.

Dico la verità, la pittura fatta dall'onorevole Bonghi, se fosse vera...

Tenani. E lo è purtroppo!

Merzario, relatore. ...mi spaventerebbe. Egli parlò di maestri ignoranti, di maestri socialisti, anarchici ed altro.

Io non credo che siano molti i maestri che non hanno il sentimento della rettitudine, dell'amore di patria, e della virtù, e che si permettano d'insegnare nelle scuole delle massime contrarie alle nostre istituzioni.

Di cotesti, potrà darsi ve ne sia qualcuno, ma credo che sia qualche rara eccezione.

Ad ogni modo l'onorevole Bonghi dovrebbe notare quello che sta scritto nella legge, cioè, che le capitazioni che ora sono in corso devono avere il loro termine, e che alla fine di esse il comune ha diritto di licenziare quei maestri che non adempiono ai loro doveri.

E così anche per l'avvenire, dovranno i maestri alla scadenza del termine procurarsi i certificati dall'autorità scolastica per dimostrare che hanno lodevolmente adempito al loro ufficio prima di essere confermati; e anche durante la capitolazione, questa potrà esser rotta, quando il maestro manchi a que' doveri che sono indicati nell'articolo 334 della legge 13 novembre 1859, estesa a tutto il regno.

In quell'articolo si parla della mancanza di capacità e di diligenza, delle mancanze alla morale e all'onore.

Ora quando un maestro manchi a questi che sono doveri del buon cittadino, il comune può rompere la capitolazione.

È vero che la licenza deve esser giudicata innanzi al Consiglio scolastico. Ma noi possiamo essere sicuri del Consiglio scolastico, dove entra il prefetto, il provveditore degli studii, il preside del liceo, il direttore delle scuole normali. Esso saprà ben ponderare le vertenze; e vagliati i fatti, se risulterà che un maestro abbia abusato della sua posizione, e non sia meritevole della pubblica stima, cioè abbia mancato alla morale, all'onore, non abbia dato prove di diligenza nell'ufficio, o non abbia più la capacità per ben istruire e per ben educare, il licenziamento sarà certamente confermato.

Dunque, se stasse la proposta di legge tal quale apparve all'onorevole Bonghi, anch'io, come lui, richiederei che fosse provveduto. Forse il testo della legge qui proposta non sarà troppo nitido o troppo preciso. Quando verremo alla discussione degli articoli, potremo intorno a ciò intenderci.

Intanto sta che Ministero e Commissione hanno inteso, da una parte, di garantire il maestro dai possibili abusi delle autorità municipali e dalle piccole persecuzioni e renderlo tranquillo e sicuro, fin quando adempie il suo dovere; e dall'altra parte hanno voluto anche garantire i comuni che

non si devono lasciare imporre, nè devono mantenere un maestro quando questi non abbia le qualità del buon insegnante.

Cavalletto. E del buon cittadino.

Merzario, relatore. S'intende che, per essere buon educatore, bisogna essere buon cittadino.

Finalmente un'altra seria obiezione fu sollevata dagli onorevoli Turbiglio, Zucconi ed altri, circa l'alterazione dei rapporti (se ho ben capito) tra lo Stato e i comuni, tra i comuni e i maestri. Secondo essi sarebbero peggiorate con questo disegno di legge le disposizioni degli articoli 334 e 337 della legge 13 novembre 1859.

Io non so se ho ben compreso il loro ragionamento; ho preso degli appunti, e ragiono sopra quello che ho notato.

È vero che coll'articolo 3 si concede al Consiglio scolastico di bandire i concorsi che ora sono banditi dai comuni; e che è concesso ai consigli scolastici di proporre la terna dei concorrenti, dalla quale dovranno i comuni scegliere il maestro.

Ma gli onorevoli Turbiglio e Zucconi avranno sicuramente posto mente al capoverso secondo dell'articolo 3 che dice :

“ I comuni che assegnano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola secondo la classificazione fattane, hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare il maestro. ”

Io so, che questo decimo lo pagano già quasi tutti i comuni che sono città; e penso che un decimo più del minimo stabilito dalla legge, sarà facilmente pagato da tutti gli altri comuni, ove sia amore all'istruzione, quando ad essi sia data facoltà di bandire il concorso, e di scegliere i propri insegnanti.

Come volete che di cotesta facoltà non si giovinno anche moltissimi comuni rurali, quando appena abbiano un po' d'amore al bene e di amor proprio ?

Si tratta di aumentare di circa 50 lire lo stipendio dei maestri, e di 30 lire all'incirca lo stipendio delle maestre. Con così tenue sacrificio procureranno un beneficio ai loro insegnanti ed essi saranno padroni di bandire il concorso, e di nominare chi loro pare e piace.

Infine infine, secondo l'esperienza, quali saranno i comuni che non vorranno pagare la miseria di 30, o 50 lire all'anno? Non potranno essere se non quelli, a cui, di solito, poco importa di avere o non avere il maestro, di avere uno che valga più o valga meno. Eppoi, io domando agli stessi onorevoli Turbiglio, ed onorevole Zucconi,

che hanno tanta pratica degli affari, se, banditi i concorsi dai piccoli comuni, si presentino sempre almeno tre concorrenti. Io ho visto che in comuni, dove si dà anche un discreto stipendio, si presentarono, uno, due, o tre candidati al più per il posto di maestro o di maestra.

Quindi non credo che venga peggiorata la condizione dei comuni, menomata la loro libertà e la loro indipendenza con un provvedimento restrittivo, al quale si può rimediare mediante un piccolo aumento di stipendio al maestro.

Voci. A domani! a domani!

Merzario, relatore. Ho presto finito.

Presidente. Lo lascino finire.

Merzario, relatore. Ad altre difficoltà ed obiezioni (e ne furono sollevate molte) potrà la Commissione rispondere durante la discussione degli articoli, perchè esse si riferiscono ad alcune disposizioni di articoli. Non giova fare una doppia discussione; farla adesso, e poi ripeterla nei singoli articoli.

E così mi pare di avere toccato, in tutta fretta, le principali questioni, e giustificati e difesi alla meglio, stringendo il tempo, i criteri fondamentali, che informano questo disegno di legge.

Al mio difetto riparerà domani l'onorevole ministro, che ha tanta maggiore autorità e tanta maggiore competenza della mia.

Due parole, onorevoli colleghi, anzi una breve dichiarazione e basta.

Quando venne presentata (così finisco come ho cominciato) la legge sulla istruzione obbligatoria, io fui uno dei pochi che allora vi si opposero, perchè io diceva (se ne rammenterà l'onorevole Cairoli): datemi prima dei buoni maestri e delle buone scuole, ed io vi darò il mio voto per obbligare i genitori a mandare i loro figli a bravi maestri, a buone scuole.

Io aveva visitato parecchie scuole estere, e molte volte nella Svizzera, nella Germania, nella Olanda mi era compiaciuto di trovarle così belle, così arieggiate e così pulite; avevo veduto che ai maestri si davano colà non meno di 1000 lire, più una decente casetta, e un piccolo orticello; e paragonavo la condizione di quei maestri con quella dei nostri.

Avevo anche a quei tempi assistito alla fabbrica di questi nostri maestri e sapèvo come andava e come era andata.

Allora il relatore onorevole Correnti, mi rispondeva: datemi l'istruzione obbligatoria ed io vi darò i buoni maestri, quali voi desiderate.

Eravamo nell'anno 1872, quando si tenevano questi ragionamenti. Ora siamo al 1884, e ab-

biamo ieri e oggi sentito in quali condizioni si trovino ancora le scuole e i maestri elementari.

Torno a ripetere che io credo i nostri maestri elementari in grandissima parte valenti e scrupolosi del loro dovere; ma non posso ristarmi dal raccomandare che a questi uomini sia dato quel tanto che è necessario perchè possano vivere con sicurezza e nella quiete, cioè siano date almeno quelle garanzie morali da essi desiderate, che sono comprese in questa legge, salvo poi a concedere quel miglioramento, cui ha accennato l'onorevole Cairoli e ad assicurare il quale ha presentato un ordine del giorno.

L'onorevole Ferrari diceva ieri:

“ Io vorrei che fosse presente l'onorevole ministro delle finanze per udire dalla sua bocca quale sia il suo pensiero. „ A me non importa questo. Quando l'onorevole ministro Coppino ha fatto pubbliche e solenni dichiarazioni in questa Camera, io che ho piena fede in lui, credo manterrà la parola che ha data. Però dichiaro a nome mio ed anche della Commissione di accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cairoli.

Conchiudo dicendo, che non bisogna dimostrare, come si fece troppe volte in questa Camera, la simpatia pei maestri elementari a sole parole; ma bisogna dimostrarla efficacemente, e questo è il momento, con i fatti.

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Risultato della votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari Ungaro e Capponi numerano i voti.*)

Proclamo il risultamento della votazione sul disegno di legge: Istituzione del servizio ausiliario nei corpi della regia marineria.

Presenti e votanti 212

Maggioranza 107

Voti favorevoli . . . 157

„ contrari 55

(*La Camera approva.*)

Si annunzia una domanda d'interpellanza.

Presidente. Comunico alla Camera la seguente domanda d'interpellanza diretta all'onorevole ministro dell'interno:

“ Il sottoscritto desidera di rivolgere all'ono-

revole presidente del Consiglio e ministro dell'interno la seguente interpellanza:

“ Quando e come egli si proponga di ottemperare alla disposizione dell'articolo 46 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, colla presentazione del disegno di legge per la divisione del riparto dei deputati per ogni provincia e della corrispondente circoscrizione dei collegi.

“ Caperle. „

Debbo in proposito ricordare alla Camera che quest'interpellanza tratta lo stesso argomento a cui si riferisce altra domanda d'interrogazione che da tempo fu presentata dagli onorevoli Carmine e Taverna, ed alla quale il presidente del Consiglio si è riservato di rispondere in occasione del bilancio dell'interno.

Depretis, presidente del Consiglio. Nella stessa occasione in cui dovrò rispondere all'interrogazione dell'onorevole Carmine e Taverna, risponderò anche a quest'interpellanza dell'onorevole Caperle.

Caperle. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Caperle. Io chiederei alla cortesia della Camera, dell'onorevole presidente, e dell'onorevole ministro dell'interno, che si concedesse a me, dopo che l'onorevole Taverna avrà svolta la sua interrogazione, di svolgere la mia interpellanza; così l'onorevole presidente del Consiglio potrà rispondere ad entrambe.

Depretis, presidente del Consiglio. Non ho nessuna difficoltà di annuire a questo desiderio dell'onorevole Caperle.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffi.

Maffi. Vorrei proporre una inversione nell'ordine del giorno, nella speranza che la Camera e l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che ho il piacere di veder presente, trovino giusto il mio desiderio e vogliano far buon viso alla mia proposta. Nell'ordine del giorno è scritto da parecchio tempo un disegno di legge, pel quale ho dovuto parecchie volte intrattenere la Camera, chiedendo che ne fosse presentata la relazione. Intendo parlare del disegno di legge che è scritto col numero 17, e che concerne la responsabilità dei padroni e degli intraprenditori per gli infortuni sul lavoro.

Al posto in cui si trova nell'ordine del giorno, nessuno si illuderà che, in questo scorcio di Ses-

sione, possa quel disegno di legge essere discusso. Ora, o signori, si tratta d'un provvedimento che, dal 1879 in poi, si trascina dai proponenti agli Uffici, dagli Uffici al relatore, senza che mai possa venir discusso nella Camera. Quindi io prego la Camera e l'onorevole Grimaldi di consentire che questo disegno sia scritto nell'ordine del giorno, subito dopo il bilancio dell'interno.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Acconsento volentieri alla domanda dell'onorevole Maffi.

Presidente. Però coll'avvertenza che, se dopo il bilancio dell'interno venisse presentata la relazione sul bilancio dell'entrata, questo bilancio prenderà la precedenza.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. S'intende.

Presidente. Poichè è massima accettata dalla Camera che i bilanci debbano precedere tutte le altre questioni. (*Benissimo!*)

Maffi Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Maffi. Nel caso che i bilanci si potraessero per troppo lungo tempo, e che quindi io dovessi perdere la speranza di veder discusso questo disegno di legge, mi riserverò di proporre che venga discusso in una seduta antimeridiana.

Presidente. Sta bene. Per ora rimane stabilito che il disegno di legge al quale Ella ha accennato, sarà iscritto dopo il bilancio dell'interno. Ella poi conserva naturalmente il suo diritto di fare quella proposta che riterrà più opportuna.

La seduta è levata alle ore 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Svolgimento di una proposta di legge del deputato Del Vecchio e di altri per prorogare il termine concesso dalla legge 29 giugno 1882, ai Comuni del compartimento Ligure-Piemontese.

2° Seguito della discussione del disegno di legge: Pagamento degli stipendi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83-B) (*Urgenza*)

3° Convalidazione del R. Decreto riguardante le industrie ammesse al beneficio della diminuzione della tassa sugli spiriti. (5-c)

4° Maggiore spesa per la costruzione degli uffici doganali di Milano e di Catania. (204)

5° Modificazione della legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. (181) (*Urgenza*)

6° Seguito della discussione sopra lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. (139-A)

7° Aumento degli stipendi dei pretori ed aggiunti giudiziari. (205) (*Urgenza*)

8° Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1884-85. (142-A)

9° Responsabilità dei padroni e imprenditori per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

10° Circoscrizione giudiziaria ed amministrativa dei due mandamenti di Pistoia. (118)

11° Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)

12° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

13° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

14° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2298, allegato F sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)

15° Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. (45)

16° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

17° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

18° Provvedimenti relativi ai prestiti dei Governi nazionali di Lombardia e di Venezia del 1848-49 e ai residui crediti dei comuni toscani pel mantenimento delle truppe austriache dal 1849 al 1855. (193) (*Urgenza*)

19° Istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura. (57) (*Urgenza*)

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

